



2023/2845

27.12.2023

**REGOLAMENTO (UE) 2023/2845 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 13 dicembre 2023**

che modifica il regolamento (UE) n. 909/2014 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi e che modifica il regolamento (UE) n. 236/2012

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ uniforma gli obblighi in materia di regolamento degli strumenti finanziari e le norme concernenti l'organizzazione dei depositari centrali di titoli (CSD) e lo svolgimento delle loro attività per promuovere un regolamento sicuro, efficace e agevole. Tale regolamento ha introdotto periodi di regolamento più brevi, misure della disciplina di regolamento, rigorosi requisiti organizzativi, prudenziali e di condotta negli affari per i CSD, requisiti prudenziali e di vigilanza più rigorosi per i CSD e altri enti che prestano servizi bancari che sostengono il regolamento titoli e un regime che consente ai CSD autorizzati di fornire servizi in tutta l'Unione.
- (2) La semplificazione dei requisiti in alcuni settori disciplinati dal regolamento (UE) n. 909/2014, e un approccio più proporzionato a detti settori, sarebbe in linea con il programma della Commissione di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT), che sottolinea la necessità di ridurre i costi e semplificare, per assicurare che le politiche dell'Unione raggiungano i loro obiettivi nel modo più efficiente, e che mira in particolare a ridurre gli oneri regolamentari e amministrativi.
- (3) Infrastrutture di post-negoziazione efficienti e resilienti sono elementi essenziali per un'Unione dei mercati dei capitali funzionante e intensificano gli sforzi volti a sostenere gli investimenti, la crescita e l'occupazione, in linea con le priorità politiche della Commissione. Per tale motivo, il riesame del regolamento (UE) n. 909/2014 è una delle azioni chiave del piano d'azione della Commissione per l'Unione dei mercati dei capitali presentato nella comunicazione della Commissione del 24 settembre 2020 dal titolo «Un'Unione dei mercati dei capitali per le persone e le imprese: nuovo piano d'azione».

⁽¹⁾ GU C 367 del 26.9.2022, pag. 3.

⁽²⁾ GU C 443 del 22.11.2022, pag. 87.

⁽³⁾ Posizione del Parlamento europeo del 9 novembre 2023 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 27 novembre 2023.

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).

- (4) Nel 2019 la Commissione ha condotto una consultazione mirata sull'applicazione del regolamento (UE) n. 909/2014. La Commissione ha ricevuto inoltre contributi dall'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati – ESMA) istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ e dal Sistema europeo di banche centrali (SEBC). Le risposte ricevute hanno indicato che i portatori di interessi sostengono e considerano pertinente l'obiettivo del regolamento (UE) n. 909/2014, vale a dire promuovere un regolamento sicuro, efficace e agevole degli strumenti finanziari, e ritengono che non sia necessaria alcuna profonda revisione di tale regolamento. La relazione presentata dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio a norma del regolamento (UE) n. 909/2014 è stata pubblicata il 1° luglio 2021. Sebbene non tutte le disposizioni del regolamento siano ancora pienamente applicabili, la relazione ha individuato i settori che necessitano di un'azione mirata al fine di garantire il conseguimento dell'obiettivo di tale regolamento in maniera più proporzionata, efficiente ed efficace.
- (5) I CSD dovrebbero avere la facoltà di specificare, nelle loro norme interne, quali eventi diversi dalle procedure d'insolvenza configurano l'inadempimento di un partecipante. In generale, tali eventi si riferiscono al mancato completamento di un trasferimento di fondi o titoli conformemente ai termini e condizioni e alle norme interne del sistema di regolamento titoli.
- (6) Il regolamento (UE) n. 909/2014 ha introdotto norme sulla disciplina di regolamento per prevenire e gestire i mancati regolamenti di operazioni su titoli e quindi garantire la sicurezza del regolamento delle operazioni. È opportuno esaminare ulteriori misure e strumenti per migliorare l'efficienza del regolamento nell'Unione, come la definizione dell'entità delle operazioni o il regolamento parziale. Di conseguenza, l'ESMA dovrebbe riesaminare, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, le migliori pratiche del settore, sia all'interno dell'Unione che a livello internazionale, al fine di individuare tutte le misure pertinenti che potrebbero essere attuate dai sistemi di regolamento o dai partecipanti al mercato ed elaborare progetti aggiornati di norme tecniche di regolamentazione sulle misure volte a prevenire i mancati regolamenti allo scopo di aumentare l'efficienza del regolamento.
- (7) Le norme introdotte dal regolamento (UE) n. 909/2014 comprendono in particolare obblighi in materia di segnalazione, un regime di penali pecuniarie e acquisti forzosi obbligatori. Attualmente si applicano solo gli obblighi in materia di segnalazione e il regime di penali pecuniarie. L'esperienza maturata nell'applicazione del regime di penali pecuniarie nonché lo sviluppo e la specificazione del quadro di disciplina di regolamento, in particolare nel regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione ⁽⁶⁾, hanno consentito a tutte le parti interessate di comprendere meglio tale quadro e le sfide che derivano dalla sua applicazione. In particolare, è opportuno chiarire l'ambito di applicazione delle penali pecuniarie e della procedura di acquisto forzoso obbligatorio di cui al regolamento (UE) n. 909/2014. Al fine di distinguere i requisiti relativi alle penali pecuniarie da quelli relativi agli acquisti forzosi obbligatori, tali requisiti dovrebbero essere stabiliti in articoli distinti.
- (8) I mancati regolamenti la cui causa sottostante non è imputabile ai partecipanti e le operazioni che non sono considerate di negoziazione non dovrebbero essere soggetti a penali pecuniarie o ad acquisti forzosi obbligatori, in quanto l'applicazione di tali misure a detti mancati regolamenti e operazioni non sarebbe praticabile o potrebbe avere conseguenze pregiudizievoli per il mercato. Per gli acquisti forzosi obbligatori, ciò dovrebbe valere per determinate operazioni sul mercato primario, operazioni di finanziamento tramite titoli, operazioni societarie, ristrutturazioni o creazione e rimborso di quote di fondi, operazioni di riallineamento o altri tipi di operazioni che rendono superflua la procedura di acquisto forzoso. Analogamente, le misure di disciplina di regolamento non dovrebbero applicarsi ai partecipanti inadempienti nei confronti dei quali è stata aperta una procedura d'insolvenza o quando le controparti centrali (CCP) sono i partecipanti inadempienti, salvo per le operazioni effettuate da una CCP in cui quest'ultima non si interpone tra le controparti.

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

⁽⁶⁾ Regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione, del 25 maggio 2018, che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento (GU L 230 del 13.9.2018, pag. 1).

- (9) Le penali pecuniarie dovrebbero essere calcolate con riferimento a ciascun giorno lavorativo in cui persiste l'inadempimento. Al momento di definire i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie è opportuno tenere conto della possibilità di un contesto di tassi d'interesse negativi. Al fine di evitare ripercussioni indesiderate sul partecipante non inadempiente è necessaria l'eliminazione di qualsiasi incentivo perverso al mancato regolamento che potrebbe determinarsi in un contesto di tassi d'interesse bassi o negativi. La Commissione dovrebbe riesaminare periodicamente i parametri utilizzati per il calcolo delle penali pecuniarie e, di conseguenza, dovrebbe valutare eventuali modifiche da apportare al metodo utilizzato per il calcolo di tali penali, come la fissazione di aliquote progressive.
- (10) Gli acquisti forzosi obbligatori potrebbero avere effetti negativi, sia in condizioni di mercato normali sia in condizioni di stress. Pertanto, gli acquisti forzosi obbligatori dovrebbero costituire una misura di ultima istanza e dovrebbero applicarsi solo se sono contemporaneamente soddisfatte le due condizioni seguenti: in primo luogo, se l'applicazione di altre misure, quali penali pecuniarie o la sospensione, da parte dei CSD, delle CCP o delle sedi di negoziazione, dei partecipanti responsabili dei mancati regolamenti in maniera costante e sistematica non ha determinato una riduzione sostenibile a lungo termine di mancati regolamenti nell'Unione o il mantenimento di un livello ridotto dei mancati regolamenti nell'Unione; e, in secondo luogo, se il livello dei mancati regolamenti ha o potrebbe avere un effetto negativo sulla stabilità finanziaria dell'Unione.
- (11) Nel valutare se introdurre gli acquisti forzosi obbligatori, la Commissione, oltre a consultare il Comitato europeo per il rischio sistemico, dovrebbe chiedere all'ESMA di fornire un'analisi costi-benefici. Sulla base di tale analisi costi-benefici, la Commissione dovrebbe poter introdurre gli acquisti forzosi obbligatori mediante un atto di esecuzione, il quale dovrebbe specificare a quali strumenti finanziari o categorie di operazioni devono essere applicati gli acquisti forzosi obbligatori.
- (12) L'applicazione degli acquisti forzosi a una catena di operazioni riguardanti lo stesso strumento finanziario effettuate da controparti che sono partecipanti di un CSD potrebbe generare un'inutile duplicazione di costi e compromettere la liquidità dello strumento finanziario. Per evitare tali conseguenze, i partecipanti a questo tipo di operazione dovrebbero disporre di un meccanismo di «trasferimento». Ciascun partecipante coinvolto nella catena dell'operazione dovrebbe essere autorizzato a trasferire un obbligo di acquisto forzoso al prossimo partecipante.
- (13) Gli acquisti forzosi obbligatori consentono il pagamento della differenza tra il prezzo dell'acquisto forzoso dello strumento finanziario e il prezzo della negoziazione originaria da parte del venditore all'acquirente soltanto nel caso in cui il prezzo di riferimento dell'acquisto forzoso sia superiore al prezzo della negoziazione originaria. Tale asimmetria andrebbe indebitamente a vantaggio dell'acquirente nel caso in cui il prezzo di riferimento dell'acquisto forzoso sia inferiore al prezzo della negoziazione originaria. Renderebbe inoltre impossibile l'applicazione del meccanismo di trasferimento, in quanto, segnatamente, gli importi da pagare possono variare tra le varie fasi della catena di operazioni, a seconda del momento in cui ciascun intermediario esegue l'acquisto forzoso. Tale asimmetria dovrebbe pertanto essere eliminata al fine di garantire che le parti negoziali siano ricollocate nella stessa posizione economica in cui si sarebbero trovate se l'operazione originaria avesse avuto luogo.
- (14) Le procedure obbligatorie di acquisto forzoso a norma del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾ hanno cessato di applicarsi il 1° febbraio 2022 a seguito dell'entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2018/1229. Tuttavia, le procedure obbligatorie di acquisto forzoso obbligatorio a norma del regolamento (UE) n. 236/2012 erano indipendenti dal regime a norma del regolamento (UE) n. 909/2014 e avrebbe dovuto continuare ad applicarsi. È pertanto opportuno ripristinare nel regolamento (UE) n. 236/2012 la disposizione che disciplina gli acquisti forzosi obbligatori. Le operazioni che rientrano nell'ambito di applicazione di tale disposizione non dovrebbero essere soggette agli acquisti forzosi obbligatori a norma del regolamento (UE) n. 909/2014.
- (15) Le operazioni non compensate da una CCP potrebbero non essere coperte da garanzia e pertanto ciascun membro della sede di negoziazione o ciascuna parte negoziale si accolla il rischio di controparte. Spostando tale rischio su altri soggetti, come ad esempio i partecipanti di un CSD, si obbligherebbe questi ultimi a coprire la loro esposizione al rischio di controparte con garanzie reali, il che potrebbe comportare un aumento sproporzionato dei costi del regolamento titoli. Il membro della sede di negoziazione inadempiente o la parte negoziale inadempiente, a seconda dei casi, dovrebbe pertanto assumersi la responsabilità di sostenere i costi della differenza di prezzo, del risarcimento in contanti e dell'acquisto forzoso.

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap) (GU L 86 del 24.3.2012, pag. 1).

- (16) In caso di applicazione degli acquisti forzosi obbligatori, è opportuno che la Commissione abbia la facoltà di sospendere temporaneamente l'applicazione in determinate circostanze eccezionali. Tale sospensione dovrebbe essere possibile per categorie specifiche di strumenti finanziari qualora ciò si renda necessario al fine di evitare, o affrontare, una minaccia grave alla stabilità finanziaria o all'ordinato funzionamento dei mercati finanziari nell'Unione. Detta sospensione dovrebbe essere proporzionata a tali obiettivi.
- (17) È opportuno che l'ESMA elabori progetti aggiornati di norme tecniche di regolamentazione al fine di tenere conto delle modifiche apportate dal presente regolamento al regolamento (UE) n. 909/2014. Ciò consentirebbe alla Commissione di apportare le correzioni o le modifiche necessarie per rendere chiari i requisiti definiti in tali norme tecniche di regolamentazione in vigore. È inoltre opportuno che l'ESMA elabori progetti di norme tecniche di regolamentazione per dettagliare il meccanismo di trasferimento, quali tipi di operazioni rendono superflua la procedura di acquisto forzoso e come tenere conto delle specificità degli investitori al dettaglio nell'esecuzione dell'acquisto forzoso obbligatorio.
- (18) Nel caso in cui un CSD non svolga attività di regolamento prima dell'inizio della procedura per l'autorizzazione, i criteri per determinare quali autorità rilevanti dovrebbero essere coinvolte in tale procedura dovrebbero tenere conto dell'attività di regolamento prevista, al fine di garantire che siano considerati i pareri di tutte le autorità rilevanti potenzialmente interessate alle attività di tale CSD.
- (19) Nel caso in cui un nuovo CSD presenti domanda di autorizzazione ma il rispetto di determinati requisiti non possa essere valutato in quanto il CSD non è ancora operativo, l'autorità competente dovrebbe essere in grado di concedere l'autorizzazione se può ragionevolmente ritenere che tale CSD rispetterà i requisiti del regolamento (UE) n. 909/2014 nel momento in cui inizia effettivamente la propria attività. Tale valutazione è particolarmente pertinente per quanto riguarda l'uso della tecnologia a registro distribuito e l'applicazione del regolamento (UE) 2022/858 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾.
- (20) Sebbene il regolamento (UE) n. 909/2014 imponga alle autorità di vigilanza nazionali di cooperare con le autorità rilevanti nonché di coinvolgere le stesse, le autorità di vigilanza nazionali non sono tenute a comunicare a tali autorità rilevanti se e in che modo i loro pareri sono stati considerati ai fini dell'esito della procedura per l'autorizzazione o se nel corso dei riesami e delle valutazioni periodici sono stati individuati altri problemi. Le autorità rilevanti dovrebbero pertanto potere emettere pareri motivati sull'autorizzazione dei CSD e sul processo di riesame e valutazione. Le autorità competenti dovrebbero tenere conto di tali pareri o spiegare il motivo per cui tali pareri non sono stati accolti. Le autorità competenti dovrebbero informare le autorità rilevanti, nonché le altre autorità consultate, dei risultati della procedura per l'autorizzazione. Le autorità competenti dovrebbero informare le autorità rilevanti, l'ESMA e il collegio dei risultati del processo di riesame e valutazione.
- (21) Le disposizioni relative ai termini per l'autorizzazione di un CSD a esternalizzare a terzi i servizi di base o a estendere le proprie attività ad alcuni altri servizi dovrebbero essere modificate per eliminare le incongruenze indesiderate tra tali termini e i termini della procedura per l'autorizzazione generale.
- (22) Al fine di garantire che i CSD continuino a usufruire di disposizioni, strategie, procedure e meccanismi per valutare i rischi ai quali i CSD sono esposti o potrebbero essere esposti o che potrebbero costituire una minaccia per il buon funzionamento dei mercati dei titoli, sono necessari riesami e valutazioni periodici dei CSD da parte delle autorità competenti. L'esperienza ha tuttavia dimostrato che un riesame e una valutazione annuale costituiscono un onere eccessivamente gravoso sia per i CSD sia per le autorità competenti e hanno uno scarso valore aggiunto. Fatta salva una frequenza minima di una volta ogni tre anni, le autorità competenti dovrebbero avere la facoltà di stabilire una frequenza più adeguata per il riesame e la valutazione di ciascun CSD, al fine di alleggerire tale onere ed evitare il ripetersi delle stesse informazioni da un esercizio all'altro. Inoltre, nel valutare quale sarebbero la frequenza e il grado di dettaglio adeguati del riesame e della valutazione, l'autorità competente dovrebbe considerare ciò che sarebbe proporzionato, tenendo conto delle dimensioni, dell'importanza sistemica, del profilo di rischio, della

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) 2022/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo a un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito e che modifica i regolamenti (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 909/2014 e la direttiva 2014/65/UE (GU L 151 del 2.6.2022, pag. 1).

natura, dell'ampiezza e della complessità del CSD. Non dovrebbero tuttavia essere pregiudicati le capacità di vigilanza delle autorità competenti e l'obiettivo di tutelare la stabilità finanziaria. Le autorità competenti dovrebbero pertanto continuare ad avere la possibilità di effettuare un riesame e una valutazione supplementari. I CSD che prestano servizi accessori di tipo bancario sono inoltre soggetti a riesame e valutazione ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾.

- (23) Un CSD dovrebbe essere pronto ad affrontare scenari che potrebbero impedirgli di garantire la continuità delle operazioni e dei servizi critici e dovrebbe valutare l'efficacia di un'intera serie di opzioni di risanamento o di liquidazione ordinata in tali scenari. Il regolamento (UE) n. 909/2014 ha introdotto requisiti a tale riguardo, stabilendo in particolare che un'autorità competente sia tenuta a chiedere al CSD di presentare un adeguato piano di risanamento e ad assicurare che un adeguato piano di risoluzione sia adottato e mantenuto per ciascun CSD. Attualmente, tuttavia, non esiste alcun regime armonizzato in materia di risoluzione sul quale potrebbe essere basato un piano di risoluzione. I CSD che sono autorizzati a offrire servizi accessori di tipo bancario rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁰⁾. Tuttavia, non esiste alcuna specifica disposizione per i CSD che non sono autorizzati a prestare tali servizi e pertanto non sono considerati enti creditizi ai sensi della direttiva 2014/59/UE con l'obbligo di disporre di piani di risanamento e di risoluzione. Dovrebbero pertanto essere introdotti chiarimenti al fine di allineare meglio i requisiti applicabili ai CSD, tenendo conto della mancanza di un quadro dell'Unione per il risanamento e la risoluzione per tutti i CSD. Al fine di evitare una duplicazione dei requisiti, qualora sia stato elaborato un piano di risanamento e di risoluzione per un CSD a norma della direttiva 2014/59/UE, tale CSD non dovrebbe essere tenuto a preparare piani di risanamento o di liquidazione ordinata a norma del regolamento (UE) n. 909/2014, nella misura in cui le informazioni da includere in tali piani siano già state fornite. Tuttavia, tali CSD dovrebbero fornire alla rispettiva autorità competente i piani di risanamento elaborati a norma di tale direttiva.
- (24) La procedura di cui al regolamento (UE) n. 909/2014 riguardante la prestazione da parte di un CSD di servizi di notariato e di tenuta centralizzata dei conti in relazione a strumenti finanziari emessi in base alla normativa di uno Stato membro diversa dalla normativa dello Stato membro in cui è autorizzato il CSD si è dimostrata onerosa e alcuni requisiti sono poco chiari. Ciò ha comportato una procedura eccessivamente lunga e costosa per i CSD. La procedura dovrebbe pertanto essere chiarita e semplificata per eliminare più efficacemente gli ostacoli al regolamento transfrontaliero, in modo da consentire ai CSD autorizzati di beneficiare pienamente della libertà di prestare servizi all'interno dell'Unione. Fatte salve le misure che i CSD devono adottare per consentire ai loro utenti di conformarsi alla normativa nazionale, dovrebbe essere chiaro quale sia il quadro giuridico pertinente per la valutazione che un CSD è tenuto a effettuare a norma del regolamento (UE) n. 909/2014 in relazione alle misure che intende adottare per consentire ai suoi utenti di rispettare la normativa di un altro Stato membro e che la valutazione sia limitata alle sole azioni. All'autorità competente dello Stato membro ospitante dovrebbe essere offerta la possibilità di formulare osservazioni sulla valutazione relativa alla normativa di tale Stato membro. La decisione finale dovrebbe essere lasciata all'autorità competente dello Stato membro d'origine.
- (25) Al fine di consentire una migliore cooperazione in materia di vigilanza dei CSD che prestano servizi transfrontalieri, l'autorità competente dello Stato membro d'origine dovrebbe poter invitare personale delle autorità competenti degli Stati membri ospitanti e dell'ESMA a partecipare alle ispezioni in loco presso le succursali. L'autorità competente dello Stato membro d'origine dovrebbe inoltre trasmettere all'ESMA e al collegio le conclusioni delle ispezioni in loco e le informazioni sulle azioni correttive o sanzioni decise da tale autorità competente.

⁽⁹⁾ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

⁽¹⁰⁾ Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

- (26) Il regolamento (UE) n. 909/2014 prevede la cooperazione tra le autorità che hanno un interesse nelle operazioni dei CSD che offrono servizi in relazione a strumenti finanziari emessi in base alla normativa di più di uno Stato membro. Tuttavia, le disposizioni in materia di vigilanza sono ancora frammentate e possono comportare differenze nell'attribuzione e nella natura dei poteri di vigilanza a seconda del CSD interessato. Tale frammentazione ostacola la prestazione transfrontaliera di servizi CSD nell'Unione, perpetua le inefficienze ancora presenti nel mercato dei regolamenti nell'Unione e incide negativamente sulla stabilità dei mercati finanziari dell'Unione. Mentre il regolamento (UE) n. 909/2014 prevede la possibilità di istituire collegi, tale opzione è stata raramente utilizzata. Al fine di garantire il coordinamento effettivo ed efficace della vigilanza da parte delle autorità competenti, l'istituzione di collegi dovrebbe diventare obbligatoria a determinate condizioni. È opportuno istituire un collegio delle autorità di vigilanza per i CSD le cui attività sono considerate di importanza sostanziale per il funzionamento dei mercati dei titoli e la tutela degli investitori in almeno due Stati membri ospitanti. Un collegio istituito a norma del presente regolamento non dovrebbe impedire o sostituire altre forme di cooperazione tra autorità competenti. L'ESMA dovrebbe elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i criteri sulla base dei quali è possibile determinare se le attività rivestano importanza sostanziale. I membri del collegio dovrebbero avere la possibilità di chiedere l'adozione, da parte del collegio, di pareri non vincolanti in merito a questioni individuate durante il riesame e la valutazione di un CSD o durante il riesame e la valutazione dei prestatori di servizi accessori di tipo bancario, oppure attinenti a questioni che riguardano l'estensione o l'esternalizzazione delle attività e dei servizi forniti dal CSD o che si riferiscono a qualsiasi potenziale violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014, derivante dalla prestazione di servizi in uno Stato membro ospitante. I pareri non vincolanti dovrebbero essere adottati a maggioranza semplice.
- (27) Attualmente, l'ESMA e le autorità competenti dispongono di poche informazioni sui servizi prestati dai CSD di paesi terzi in relazione a strumenti finanziari emessi in base alla normativa di uno Stato membro. Ciò è il risultato di diversi fattori. Il primo è il differimento, senza una data finale, dell'applicazione dei requisiti di riconoscimento per i CSD di paesi terzi che prestavano già servizi di tenuta centralizzata dei conti e di notariato nell'Unione prima della data di applicazione del regolamento (UE) n. 909/2014 a norma dell'articolo 69, paragrafo 4, del regolamento medesimo. Il secondo è il fatto che, quando fornisce soltanto il servizio di regolamento, un CSD di un paese terzo non è soggetto ai requisiti di riconoscimento. Il terzo è il fatto che il regolamento (UE) n. 909/2014 non prevede l'obbligo per i CSD di paesi terzi di notificare alle autorità dell'Unione le proprie attività relative a strumenti finanziari emessi in base alla normativa di uno Stato membro. Tenuto conto della mancanza di informazioni, né gli emittenti né le autorità pubbliche a livello dell'Unione e nazionale sono stati in grado, ove necessario, di valutare le attività di tali CSD nell'Unione. Pertanto, i CSD di paesi terzi dovrebbero avere l'obbligo di informare le autorità dell'Unione delle loro attività relative a strumenti finanziari emessi in base alla normativa di uno Stato membro.
- (28) Il regolamento (UE) n. 909/2014 richiede ai CSD di avere un organo di amministrazione di cui almeno un terzo dei membri, ma non meno di due di essi, sono indipendenti. Al fine di garantire un'applicazione più coerente del concetto di indipendenza, tale concetto, dovrebbe essere chiarito, in linea con la definizione di «membri indipendenti» di cui al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (29) Il regolamento (UE) n. 909/2014 non contiene requisiti specifici applicabili in caso di acquisizione o aumento di partecipazioni qualificate nel capitale dei CSD. Tali requisiti, anche per quanto riguarda le procedure da seguire, dovrebbero pertanto essere introdotti al fine di garantire l'applicazione coerente dei requisiti relativi alla struttura azionaria di un CSD, analogamente alle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 648/2012 e alla direttiva 2013/36/UE. L'ESMA dovrebbe elaborare orientamenti sulla valutazione dell'idoneità di qualsiasi persona dirigerà l'attività del CSD nonché sulle norme procedurali e i criteri di valutazione per la valutazione prudenziale delle acquisizioni dirette o indirette e degli aumenti delle partecipazioni nei CSD.
- (30) Al fine di garantire la certezza del diritto per quanto riguarda le modalità essenziali sulle quali i comitati degli utenti dovrebbero formulare pareri all'attenzione dell'organo di amministrazione, è opportuno chiarire ulteriormente quali sono gli elementi compresi nel livello dei servizi.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

- (31) In considerazione del loro ruolo centrale per quanto riguarda la sicurezza delle operazioni, i CSD non dovrebbero soltanto ridurre i rischi associati alla custodia e al regolamento delle operazioni su titoli, ma dovrebbero cercare anche di ridurre tali rischi al minimo.
- (32) Vari CSD stabiliti nell'Unione gestiscono sistemi di regolamento titoli che applicano il regolamento netto differito. Tali CSD dovrebbero misurare, monitorare e gestire adeguatamente i rischi derivanti dal ricorso a tale regolamento.
- (33) In determinate circostanze un titolo potrebbe essere emesso ai sensi del diritto societario o di altra normativa analoga di due diversi Stati membri. È questo in particolare il caso dei titoli di debito quando l'emittente è costituito in uno Stato membro e i titoli sono emessi sulla base della normativa di un altro Stato membro. È importante chiarire che in tali casi dovrebbe continuare ad applicarsi il diritto societario o altra normativa analoga di entrambi gli Stati membri. La scelta della normativa applicabile non deve essere disciplinata dal regolamento (UE) n. 909/2014 e dovrebbe pertanto rimanere a discrezione degli emittenti o essere altrimenti determinata dalla legge.
- (34) Al fine di garantire che gli emittenti che provvedono affinché i propri titoli siano registrati in un CSD stabilito in un altro Stato membro possano rispettare le disposizioni pertinenti del diritto societario o di altra normativa analoga di tale Stato membro, è opportuno che gli Stati membri aggiornino regolarmente l'elenco di tali principali disposizioni pertinenti della normativa nazionale e lo comunichino all'ESMA ai fini della pubblicazione.
- (35) Al fine di evitare i rischi di regolamento dovuti all'insolvenza di un agente di regolamento, è opportuno che un CSD regoli, ogniqualvolta sia pratico o possibile, i pagamenti in contanti dei suoi sistemi di regolamento mediante conti aperti presso una banca centrale. Qualora tale azione non sia pratica o possibile, ad esempio nel caso in cui un CSD non soddisfi le condizioni per aprire un conto presso una banca centrale diversa da quella del proprio Stato membro d'origine, è opportuno che il CSD possa regolare i pagamenti in contanti di tutti o parte dei suoi sistemi di regolamento in una valuta diversa da quella del paese in cui è stabilito il CSD mediante conti aperti presso CSD o enti creditizi autorizzati a fornire servizi bancari alle condizioni stabilite nel regolamento (UE) n. 909/2014.
- (36) Al fine di sostenere meglio l'efficienza del mercato dei regolamenti, approfondire i mercati dei capitali e migliorare il regolamento transfrontaliero, un CSD autorizzato a fornire servizi accessori di tipo bancario in conformità del regolamento (UE) n. 909/2014, i cui rischi pertinenti sono già stati monitorati, dovrebbe poter prestare servizi relativi al regolamento dei pagamenti in contanti ai CSD che non sono autorizzati ai sensi della direttiva 2013/36/UE, in una valuta diversa da quella del paese in cui è stabilito il CSD che intende utilizzare tali servizi a prescindere dal fatto che essi facciano parte dello stesso gruppo di società. L'autorizzazione a designare CSD o enti creditizi dovrebbe essere utilizzata solo ai fini del regolamento dei pagamenti in contanti corrispondente all'insieme o a parte del sistema di regolamento titoli del CSD che intende utilizzare i servizi accessori di tipo bancario. Non dovrebbe essere utilizzata al fine di svolgere altre attività. Un CSD che intenda regolare i pagamenti in contanti dell'insieme o di parte dei suoi sistemi di regolamento titoli attraverso i propri conti o che intenda altrimenti prestare servizi accessori di tipo bancario dovrebbe inoltre avere la possibilità di essere autorizzato a farlo alle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 909/2014.
- (37) Al di sotto di una soglia adeguata, è opportuno che i CSD che non sono autorizzati a prestare servizi accessori di tipo bancario possano regolare i pagamenti in contanti delle operazioni mediante conti aperti presso CSD autorizzati a prestare servizi accessori di tipo bancario in conformità del regolamento (UE) n. 909/2014 e mediante conti aperti presso qualsiasi ente creditizio, in qualsiasi valuta. Tale soglia dovrebbe consistere in un importo aggregato massimo per tali regolamenti dei pagamenti in contanti. Inoltre, la soglia dovrebbe essere calibrata in modo tale da promuovere l'efficienza del regolamento e consentire ai CSD di raggiungere un livello di regolamento in contanti oltre il quale diventa rilevante l'obbligo di autorizzazione bancaria ai sensi della direttiva 2013/36/UE o il collegamento a una banca centrale di emissione, garantendo nel contempo la stabilità finanziaria e limitando le implicazioni di rischio derivanti dalle deroghe applicabili al di sotto di tale soglia. È opportuno che la calibrazione della soglia tenga conto della necessità che un CSD sia in grado di regolare pagamenti in diverse valute, in particolare per le valute più liquide, fissando nel contempo un limite adeguato da applicare al CSD nel suo complesso. La calibrazione della soglia dovrebbe anche tenere conto della necessità di evitare un abbandono involontario del regolamento in moneta di banca centrale.

- (38) È opportuno affidare all'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (ABE), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹²⁾, in quanto organismo dotato di competenze specifiche in materia di questioni bancarie e di rischio di credito, l'incarico di elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per definire una soglia adeguata e specificare eventuali requisiti prudenziali e per la gestione dei rischi appropriati in materia. L'ABE dovrebbe cooperare strettamente anche con i membri del SEBC e con l'ESMA. La Commissione dovrebbe essere abilitata ad adottare tali norme tecniche di regolamentazione a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Le autorità competenti, che monitorano regolarmente la soglia, dovrebbero trasmettere le loro conclusioni, unitamente ai dati sottostanti, all'ESMA e all'ABE e le loro conclusioni ai membri del SEBC, in particolare al fine di alimentare una relazione periodica che dovrebbe essere elaborata dall'ABE, in cooperazione con i membri del SEBC e con l'ESMA, sui servizi accessori di tipo bancario.
- (39) I CSD, compresi quelli autorizzati a prestare servizi accessori di tipo bancario e gli enti creditizi designati dovrebbero contemplare, nei propri quadri prudenziali e per la gestione dei rischi, i rischi pertinenti. Gli strumenti per coprire tali rischi dovrebbero includere il mantenimento di risorse liquide di alta qualità sufficienti in tutte le valute pertinenti e l'assicurarsi che gli scenari di stress siano sufficientemente solidi. I CSD dovrebbero inoltre garantire che i corrispondenti rischi di liquidità siano gestiti e coperti tramite accordi di finanziamento altamente affidabili con enti con merito di credito elevato; tali accordi dovrebbero essere impegnati o avere un'affidabilità analoga. I CSD che forniscono servizi accessori di tipo bancario dovrebbero inoltre disporre di norme e procedure specifiche per affrontare eventuali rischi di credito, liquidità e concentrazione derivanti dalla prestazione di tali servizi. È opportuno che l'ABE elabori progetti di norme tecniche di regolamentazione volte ad aggiornare le norme tecniche di regolamentazione in vigore per tenere conto delle suddette modifiche apportate ai requisiti prudenziali. Ciò consentirebbe alla Commissione di effettuare le modifiche necessarie per rendere chiari i requisiti definiti in tali norme tecniche di regolamentazione, quali quelli riguardanti la gestione di eventuali carenze di liquidità.
- (40) Un periodo di soltanto un mese entro il quale le autorità rilevanti e le autorità competenti devono emettere un parere motivato sull'autorizzazione a fornire servizi accessori di tipo bancario si è dimostrato troppo breve perché tali autorità possano svolgere un'analisi circostanziata. È pertanto opportuno estendere il periodo a due mesi di cui al presente regolamento.
- (41) Al fine di concedere ai CSD stabiliti nell'Unione e ai CSD di paesi terzi il tempo sufficiente per presentare domanda di autorizzazione e di riconoscimento delle loro attività, la data di applicazione dei requisiti di autorizzazione e di riconoscimento del regolamento (UE) n. 909/2014 è stata inizialmente differita fino alla decisione di autorizzazione o riconoscimento ai sensi di tale regolamento. Dall'entrata in vigore di tale regolamento è trascorso un tempo sufficiente. È pertanto opportuno che tali requisiti ora inizino ad applicarsi al fine di garantire, da un lato, parità di condizioni tra tutti i CSD che prestano servizi in relazione a strumenti finanziari emessi in base alla normativa di uno Stato membro e, dall'altro, che le autorità a livello dell'Unione e nazionale dispongano delle informazioni necessarie per garantire la tutela degli investitori e monitorare la stabilità finanziaria.
- (42) Il regolamento (UE) n. 909/2014 attualmente impone all'ESMA di preparare, in cooperazione con l'ABE, le pertinenti autorità nazionali e le autorità rilevanti, relazioni annuali riguardanti dodici poli tematici e di presentarle annualmente alla Commissione. In considerazione della natura di alcuni poli tematici che non richiedono un aggiornamento annuale, tale obbligo appare sproporzionato. La frequenza e il numero di tali relazioni dovrebbero pertanto essere ricalibrati, al fine di ridurre l'onere a carico dell'ESMA e delle autorità competenti, garantendo nel contempo che la Commissione disponga delle informazioni necessarie ai fini del riesame del regolamento (UE) n. 909/2014. Tuttavia, tenuto conto delle modifiche apportate dal presente regolamento al regime della disciplina di regolamento di cui al regolamento (UE) n. 909/2014, è opportuno imporre all'ESMA di preparare periodicamente relazioni destinate alla Commissione su alcuni aspetti aggiuntivi, quali le misure adottate dalle autorità competenti per affrontare situazioni in cui l'efficienza del regolamento di un CSD su un periodo di sei mesi è nettamente inferiore ai livelli medi di efficienza del regolamento registrati nel mercato dell'Unione e la possibilità di applicare ulteriori strumenti normativi per migliorare l'efficienza del regolamento nell'Unione. Inoltre, l'ESMA, in cooperazione con i membri del SEBC, dovrebbe altresì presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una

⁽¹²⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

relazione sulla potenziale riduzione del ciclo di regolamento al fine di indirizzare potenziali sviluppi futuri in materia. L'ABE dovrebbe elaborare una relazione annuale incentrata sulle conclusioni delle autorità competenti a seguito del loro monitoraggio della soglia per il regolamento dei pagamenti in contanti. Su richiesta della Commissione, l'ESMA dovrebbe fornire un'analisi costi-benefici da utilizzare come base per l'atto di esecuzione sugli acquisti forzosi obbligatori.

- (43) Al fine di garantire l'efficacia del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE al fine di tenere conto, nello sviluppo dei parametri per il calcolo del livello delle penali pecuniarie, della durata del mancato regolamento, del livello dei mancati regolamenti per categoria di strumenti finanziari e dell'effetto che potrebbero avere tassi di interesse bassi o negativi sugli incentivi delle controparti e sui mancati regolamenti, nonché di riesaminare tali parametri e di specificare quali cause sottostanti di un mancato regolamento non debbano essere considerate imputabili ai partecipanti e quali operazioni non debbano essere considerate operazioni di negoziazione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 ⁽¹³⁾. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
- (44) È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare, conformemente all'articolo 290 TFUE nonché agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, norme tecniche di regolamentazione elaborate dall'ABE e dall'ESMA per quanto riguarda: specifiche della procedura di acquisto forzoso obbligatorio per quanto riguarda i dettagli del meccanismo di trasferimento, quali tipi di operazioni rendono superflua la procedura di acquisto forzoso e come tenere conto delle specificità degli investitori al dettaglio nell'esecuzione dell'acquisto forzoso obbligatorio; le informazioni che devono essere notificate dai CSD di paesi terzi; le condizioni affinché le attività di un CSD siano considerate di importanza sostanziale; le norme e le procedure che devono essere stabilite da un CSD che presta servizi accessori di tipo bancario; i dettagli della misurazione, del monitoraggio, della gestione e della segnalazione dei rischi di credito e di liquidità da parte dei CSD in relazione al regolamento netto differito; la soglia al di sotto della quale i CSD possono utilizzare qualsiasi ente creditizio per regolare i pagamenti in contanti; i requisiti prudenziali aggiornati in materia di liquidità e le norme e procedure relative ai rischi di credito, liquidità e concentrazione nel caso di CSD autorizzati a prestare servizi accessori di tipo bancario.
- (45) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione delle modifiche introdotte dal presente regolamento, in particolare per quanto riguarda l'applicazione e la sospensione degli obblighi in materia di acquisto forzoso obbligatorio laddove applicabili. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁴⁾. Ove sussistano, in casi debitamente giustificati connessi all'applicazione e alla sospensione di acquisti forzosi obbligatori, imperativi motivi di urgenza, è opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili.
- (46) Gli atti delegati e gli atti di esecuzione adottati a norma degli articoli 290 e 291 TFUE costituiscono atti giuridici dell'Unione. Ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 4, e dell'articolo 282, paragrafo 5, TFUE, la Banca centrale europea (BCE) deve essere consultata in merito a qualsiasi proposta di atto dell'Unione che rientri nelle sue competenze. Nei casi in cui la consultazione della BCE è richiesta ai sensi dei trattati, la BCE deve essere debitamente consultata in merito agli atti delegati e di esecuzione adottati a norma del presente regolamento.

⁽¹³⁾ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

⁽¹⁴⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- (47) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia aumentare la prestazione di servizi di regolamento transfrontalieri da parte dei CSD, ridurre l'onere amministrativo e i costi di conformità e garantire che le autorità dispongano di informazioni sufficienti al fine di monitorare i rischi, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (48) È opportuno differire o subordinare a disposizioni transitorie adeguate l'applicazione dell'ambito rivisto delle norme in materia di penali pecuniarie, dei nuovi requisiti riguardanti l'istituzione di collegi delle autorità di vigilanza, la presentazione di una notifica da parte dei CSD di paesi terzi dei servizi di base da essi prestati in relazione a strumenti finanziari emessi in base alla normativa di uno Stato membro, le nuove norme sul regolamento netto differito, la soglia riveduta al di sotto della quale gli enti creditizi possono offrire di regolare pagamenti in contanti per parte del sistema di regolamento titoli del CSD, nonché dei requisiti prudenziali rivisti applicabili agli enti creditizi o ai CSD autorizzati a fornire servizi accessori di tipo bancario a norma dell'articolo 59 del regolamento (UE) n. 909/2014, al fine di concedere il tempo sufficiente per l'adozione dei necessari atti delegati volti a specificare ulteriormente tali requisiti. Tenuto conto delle modifiche introdotte dal presente regolamento per quanto riguarda la procedura relativa alla libera prestazione di servizi in un altro Stato membro, è altresì opportuno chiarire le norme che dovrebbero applicarsi alla prestazione di servizi da parte di CSD in Stati membri diversi dallo Stato membro d'origine e all'apertura di una succursale in un altro Stato membro. Tenuto conto delle modifiche introdotte dal presente regolamento per quanto riguarda la frequenza e il contenuto delle relazioni che ESMA deve presentare alla Commissione, l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il contenuto di alcune di tali relazioni dovrebbe essere differita al fine di permettere all'ESMA di avere il tempo sufficiente per predisporre le nuove relazioni e che solo le relazioni che devono essere predisposte ai sensi delle disposizioni esistenti debbano essere presentate entro il 30 aprile 2024.
- (49) È opportuno pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 909/2014 e (UE) n. 236/2012,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 909/2014

Il regolamento (UE) n. 909/2014 è così modificato:

1) all'articolo 2, il paragrafo 1 è così modificato:

a) il punto 26 è sostituito dal seguente:

«26) “inadempimento”, in relazione a un partecipante: situazione in cui nei confronti di un partecipante è aperta una procedura d'insolvenza ai sensi dell'articolo 2, lettera j), della direttiva 98/26/CE o un evento che le norme interne del CSD definiscono come inadempimento»;

b) sono aggiunti i punti seguenti:

«47) “gruppo”: un gruppo ai sensi dell'articolo 2, punto 11), della direttiva 2013/34/UE;

48) “stretti legami”: gli stretti legami quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 35), della direttiva 2014/65/UE;

49) “partecipazione qualificata”: una partecipazione diretta o indiretta in un CSD che rappresenti almeno il 10 % del capitale o dei diritti di voto di cui agli articoli 9, 10 e 11 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*) o che consenta di esercitare un'influenza significativa sulla gestione del CSD;

- 50) “regolamento netto differito”: meccanismo di regolamento in base al quale gli ordini di trasferimento di contante o titoli in relazione a operazioni su titoli dei partecipanti al sistema di regolamento titoli sono soggetti a “netting” e in base al quale il regolamento dei crediti e delle obbligazioni netti dei partecipanti ha luogo al termine di cicli di regolamento predefiniti durante o alla fine della giornata lavorativa.

(*) Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).»;

- 2) all'articolo 6, paragrafo 5, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

«5. L'ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le misure volte a prevenire i mancati regolamenti allo scopo di aumentare l'efficienza del regolamento e in particolare:

- a) le misure che devono adottare le imprese di investimento a norma del paragrafo 2, primo comma;
- b) i dettagli delle procedure che facilitano il regolamento di cui al paragrafo 3, che potrebbero includere la definizione dell'entità delle operazioni, il regolamento parziale di operazioni fallite e l'uso di programmi di prestito/prestito automatico forniti da taluni CSD; e
- c) i dettagli delle misure volte a incoraggiare e incentivare il regolamento tempestivo delle operazioni di cui al paragrafo 4.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 17 luglio 2025.»;

- 3) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Misure per la gestione dei mancati regolamenti

1. Per ciascun sistema di regolamento titoli da esso operato, un CSD stabilisce un sistema per il monitoraggio dei mancati regolamenti delle operazioni su strumenti finanziari di cui all'articolo 5, paragrafo 1. Il CSD segnala regolarmente all'autorità competente e alle autorità rilevanti il numero e i dettagli dei mancati regolamenti nonché qualsiasi altra informazione pertinente, comprese le misure previste dal CSD e dai suoi partecipanti per migliorare l'efficienza del regolamento. Tali segnalazioni sono rese pubbliche dal CSD su base annua in forma anonima e aggregata. Le autorità competenti condividono con l'ESMA tutte le informazioni pertinenti sui mancati regolamenti.

2. Per ciascun sistema di regolamento titoli da esso operato, un CSD stabilisce procedure che facilitano il regolamento delle operazioni su strumenti finanziari di cui all'articolo 5, paragrafo 1, che non sono regolate alla data prevista per il regolamento. Tali procedure prevedono un meccanismo di penali che funga da efficace deterrente per i partecipanti responsabili dei mancati regolamenti.

Prima di stabilire le procedure di cui al primo comma, un CSD consulta le pertinenti sedi di negoziazione e CCP nei confronti delle quali presta servizi di regolamento.

Il meccanismo di penali di cui al primo comma comprende penali pecuniarie a carico dei partecipanti responsabili dei mancati regolamenti (“partecipanti inadempienti”). Le penali pecuniarie sono calcolate su base giornaliera con riferimento a ciascun giorno lavorativo successivo alla data prevista per il regolamento in cui un'operazione risulta non regolata, fino a quando l'operazione è regolata o annullata dalle controparti della stessa. Le penali pecuniarie non si configurano come fonte di profitto per il CSD.

3. Il meccanismo di penali di cui al paragrafo 2 non si applica nei casi seguenti:

- a) mancati regolamenti la cui causa sottostante non è imputabile ai partecipanti all'operazione;
- b) operazioni che non sono considerate di negoziazione;

c) operazioni in cui il partecipante inadempiente è una CCP, salvo le operazioni effettuate da una CCP in cui quest'ultima non si interpone tra le controparti; oppure

d) operazioni in cui è aperta una procedura d'insolvenza nei confronti del partecipante inadempiente.

4. La CCP può stabilire nel suo regolamento un meccanismo per coprire le perdite che potrebbe subire a seguito dell'applicazione del paragrafo 2, terzo comma.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 67 al fine di integrare il presente regolamento per specificare i parametri per il calcolo di un livello deterrente e proporzionato di penali pecuniarie di cui al paragrafo 2, terzo comma, del presente articolo sulla base di tutti i seguenti elementi:

a) tipo di attività (asset);

b) liquidità dello strumento finanziario;

c) tipo di operazione;

d) durata del mancato regolamento.

Nello specificare i parametri di cui al primo comma, la Commissione tiene conto del livello dei mancati regolamenti per categoria di strumenti finanziari e dell'effetto che potrebbero avere tassi di interesse bassi o negativi sugli incentivi delle controparti e sui mancati regolamenti. I parametri utilizzati per il calcolo delle penali pecuniarie garantiscono un grado elevato di disciplina di regolamento e l'ordinato e corretto funzionamento dei mercati finanziari interessati.

La Commissione riesamina periodicamente e almeno ogni quattro anni i parametri per il calcolo del livello delle penali pecuniarie al fine di rivalutare l'adeguatezza e l'efficacia delle penali pecuniarie nel conseguire un livello di mancati regolamenti nell'Unione ritenuto accettabile in considerazione dell'impatto sulla stabilità finanziaria dell'Unione.

6. Entro il 17 gennaio 2026, l'ESMA pubblica e aggiorna sul suo sito web l'elenco degli strumenti finanziari di cui all'articolo 5, paragrafo 1, ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione o compensati da una CCP.

7. I CSD, le CCP e le sedi di negoziazione stabiliscono procedure che consentono loro di sospendere, previa consultazione con le rispettive autorità competenti, un partecipante che, in maniera costante e sistematica, non adempie agli obblighi di consegna degli strumenti finanziari di cui all'articolo 5, paragrafo 1, alla data prevista per il regolamento, nonché di divulgare al pubblico la sua identità solo dopo avergli dato la possibilità di formulare osservazioni e a condizione che le autorità competenti dei CSD, delle CCP e delle sedi di negoziazione, nonché del partecipante in questione, siano state debitamente informate. Oltre a consultarla prima di ogni sospensione, i CSD, le CCP e le sedi di negoziazione notificano tempestivamente alle rispettive autorità competenti la sospensione di un partecipante. L'autorità competente informa immediatamente le autorità rilevanti della sospensione di un partecipante.

Le informazioni divulgate in merito alle sospensioni non contengono dati personali quali definiti all'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

Il presente paragrafo non si applica ai partecipanti inadempienti che sono CCP o nei casi in cui sia aperta una procedura d'insolvenza nei confronti del partecipante inadempiente.

8. Il presente articolo non si applica qualora la sede principale di negoziazione delle azioni sia situata in un paese terzo. La localizzazione della sede principale di negoziazione delle azioni deve essere determinata in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 236/2012.

9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 67 al fine di integrare il presente regolamento per specificare:

a) le cause sottostanti dei mancati regolamenti da considerare non imputabili ai partecipanti all'operazione di cui al paragrafo 3, lettera a), del presente articolo; e

b) le circostanze in cui le operazioni non sono considerate di negoziazione ai sensi del paragrafo 3, lettera b), del presente articolo.

10. L'ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

- a) i dettagli del sistema per il monitoraggio dei mancati regolamenti e le segnalazioni sui mancati regolamenti di cui al paragrafo 1;
- b) le procedure di riscossione e redistribuzione delle penali pecuniarie e di qualsiasi altro possibile provento derivante dall'applicazione di tali penali in conformità del paragrafo 2;
- c) le condizioni in cui si considera che un partecipante non adempie, in maniera costante e sistematica, all'obbligo di consegnare gli strumenti finanziari di cui al paragrafo 7.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 17 gennaio 2025.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 7 bis

Procedura di acquisto forzoso obbligatorio

1. Fatti salvi il meccanismo di penali di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e il diritto delle controparti dell'operazione di annullare la stessa, previa consultazione del CERS e sulla base dell'analisi costi-benefici dell'ESMA a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, la Commissione può, tramite un atto di esecuzione, decidere a quali tra gli strumenti finanziari di cui all'articolo 5, paragrafo 1, o a quali categorie di operazioni su tali strumenti finanziari si debba applicare la procedura obbligatoria di acquisto forzoso di cui ai paragrafi da 4 a 10 del presente articolo, qualora la Commissione ritenga che tali acquisti forzosi costituiscano un mezzo necessario, appropriato e proporzionato per gestire il livello dei mancati regolamenti nell'Unione.

La Commissione può adottare l'atto di esecuzione di cui al primo comma solo se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

- a) l'applicazione del meccanismo di penali di cui all'articolo 7, paragrafo 2, non ha determinato una riduzione a lungo termine sostenibile dei mancati regolamenti nell'Unione o il mantenimento di un livello ridotto dei mancati regolamenti nell'Unione, anche dopo un riesame del livello delle penali pecuniarie a norma dell'articolo 7, paragrafo 5, secondo comma;
- b) il livello dei mancati regolamenti nell'Unione ha o potrebbe avere un effetto negativo sulla stabilità finanziaria dell'Unione.

Per giungere alla decisione di cui al primo comma, la Commissione tiene conto di tutti gli elementi seguenti:

- a) il potenziale impatto della procedura di acquisto forzoso obbligatorio sui mercati finanziari nell'Unione;
- b) il numero, il volume e la durata dei mancati regolamenti, compresi il numero e il volume dei mancati regolamenti pendenti alla fine del periodo di proroga di cui al paragrafo 4;
- c) se particolari strumenti finanziari o categorie di operazioni su tale strumento finanziario sono già soggetti o meno a disposizioni contrattuali appropriate che prevedono il diritto per i partecipanti destinatari di attivare l'acquisto forzoso.

L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 68, paragrafo 2, e specifica una data di applicazione non anteriore a un anno dalla sua entrata in vigore.

2. L'ESMA pubblica e aggiorna sul proprio sito web un elenco degli strumenti finanziari stabiliti dall'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1.

3. Prima di adottare l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1, la Commissione:
- valuta l'efficacia e la proporzionalità del meccanismo di penali di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e, se del caso, ne modifica la struttura o il rigore al fine di aumentare l'efficienza del regolamento nell'Unione;
 - valuta se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte, nonostante la previa applicazione del meccanismo di penalità di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e la motivazione per assoggettare specifici strumenti finanziari e categorie di operazioni agli acquisti forzosi obbligatori, nonché le potenziali implicazioni in termini di costi.
4. Fatto salvo il diritto delle controparti dell'operazione di annullare l'operazione, se la Commissione ha adottato un atto di esecuzione a norma del paragrafo 1, nel caso in cui un partecipante inadempiente non abbia consegnato gli strumenti finanziari di cui a tale atto di esecuzione al partecipante destinatario entro un periodo di tempo successivo alla data prevista per il regolamento ("periodo di proroga") pari a cinque giorni lavorativi, è avviata una procedura di acquisto forzoso obbligatorio.

In deroga al primo comma, in base al tipo di attività (asset) e alla liquidità degli strumenti finanziari in questione, il periodo di proroga può essere esteso fino a un massimo di sette giorni lavorativi, nel caso in cui un periodo di proroga più breve incida sull'ordinato e corretto funzionamento dei mercati interessati.

In deroga al primo e al secondo comma, se l'operazione si riferisce a uno strumento finanziario negoziato su un mercato di crescita per le PMI, il periodo di proroga è pari a 15 giorni lavorativi, a meno che detto mercato non decida di applicare un periodo più breve.

5. Gli strumenti soggetti alla procedura di acquisto forzoso obbligatorio sono resi disponibili per il regolamento e consegnati al partecipante destinatario entro un termine appropriato.

6. In caso di mancato regolamento in una catena di operazioni che comportano mancati regolamenti di operazioni successive nella catena, ciascun partecipante ha il diritto di trasferire il proprio obbligo di avviare l'acquisto forzoso obbligatorio al partecipante successivo della catena.

Il partecipante destinatario intermedio è considerato adempiente l'obbligo di eseguire l'acquisto forzoso obbligatorio nei confronti del partecipante inadempiente quando trasferisce il suo obbligo a norma del primo comma. Il partecipante destinatario intermedio può altresì trasferire al partecipante inadempiente i propri obblighi nei confronti del partecipante destinatario finale a norma dei paragrafi 8, 9 e 10.

Il CSD pertinente è informato del modo in cui l'operazione inadempita è stata risolta lungo tutta la catena delle operazioni.

7. La procedura di acquisto forzoso obbligatorio di cui al paragrafo 4 non si applica:
- ai mancati regolamenti, alle operazioni e transazioni elencati all'articolo 7, paragrafo 3;
 - alle operazioni di finanziamento tramite titoli;
 - ad altri tipi di operazioni che rendono superflua la procedura di acquisto forzoso;
 - alle operazioni che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 236/2012.

8. Fatto salvo il meccanismo di penali di cui all'articolo 7, paragrafo 2, quando il prezzo degli strumenti finanziari concordato al momento della negoziazione è diverso dal prezzo versato per l'esecuzione della procedura di acquisto forzoso, la differenza è corrisposta dal partecipante che beneficia della differenza di prezzo all'altro partecipante non oltre il secondo giorno lavorativo successivo alla consegna degli strumenti finanziari in seguito all'acquisto forzoso.

9. Se la procedura di acquisto forzoso non va a buon fine o l'acquisto forzoso non è possibile, il partecipante destinatario può scegliere di ricevere un risarcimento in contanti o di rinviare l'esecuzione dell'acquisto forzoso a una data successiva adeguata ("periodo di differimento"). Se gli strumenti finanziari pertinenti non sono consegnati al partecipante destinatario entro la fine del periodo di differimento, gli è corrisposto il risarcimento in contanti.

Il risarcimento in contanti è versato non oltre il secondo giorno lavorativo successivo alla fine della procedura di acquisto forzoso obbligatorio di cui al paragrafo 4 o, nei casi in cui il partecipante destinatario sceglie di differire l'esecuzione dell'acquisto forzoso, del periodo di differimento.

10. Il partecipante inadempiente rimborsa al soggetto che esegue l'acquisto forzoso tutti gli importi versati in relazione alla procedura di acquisto forzoso obbligatorio avviata in conformità del paragrafo 4, primo comma, comprese eventuali commissioni di esecuzione derivanti dall'acquisto forzoso. Tali commissioni vengono comunicate chiaramente ai partecipanti.

11. I paragrafi da 4 a 10 si applicano a tutte le operazioni su strumenti finanziari di cui all'articolo 5, paragrafo 1, ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione o compensati mediante CCP come segue:

- a) per le operazioni compensate mediante CCP, la CCP è il soggetto che esegue l'acquisto forzoso conformemente ai paragrafi da 4 a 10;
- b) per le operazioni non compensate mediante CCP ma eseguite in una sede di negoziazione, la sede di negoziazione include tra le proprie norme interne l'obbligo dei suoi membri e dei suoi partecipanti di applicare le misure di cui ai paragrafi da 4 a 10;
- c) per tutte le operazioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b) del presente comma, i CSD includono tra le proprie norme interne l'obbligo dei loro partecipanti di essere assoggettati alle misure di cui ai paragrafi da 4 a 10.

Un CSD fornisce alle CCP e alle sedi di negoziazione le informazioni relative al regolamento necessarie per consentire loro di adempiere ai rispettivi obblighi ai sensi del presente paragrafo.

Fatte salve le lettere a), b) e c), del primo comma, i CSD possono controllare l'esecuzione degli acquisti forzosi di cui alle suddette lettere, in relazione a istruzioni di regolamento multiple che concernono gli stessi strumenti finanziari e con la stessa data di scadenza del periodo di esecuzione, al fine di ridurre al minimo il numero di acquisti forzosi da eseguire e, pertanto, l'impatto sul prezzo dei pertinenti strumenti finanziari.

12. Il presente articolo non si applica qualora la sede principale di negoziazione delle azioni sia situata in un paese terzo. La localizzazione della sede principale di negoziazione delle azioni è determinata in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 236/2012.

13. L'ESMA può raccomandare alla Commissione di sospendere in modo proporzionato il meccanismo di acquisto forzoso di cui ai paragrafi da 4 a 10 per categorie specifiche di strumenti finanziari, qualora ciò si renda necessario al fine di evitare o di affrontare una minaccia grave alla stabilità finanziaria o all'ordinato funzionamento dei mercati finanziari nell'Unione. Tale raccomandazione è accompagnata da una valutazione pienamente motivata della necessità di tale sospensione e non è resa pubblica.

Prima di formulare la raccomandazione di cui al primo comma, l'ESMA consulta i membri del SEBC e il Comitato europeo per il rischio sistemico.

Senza indebito ritardo dopo il ricevimento della raccomandazione e sulla base delle motivazioni e degli elementi di prova forniti dall'ESMA, la Commissione sospende il meccanismo di acquisto forzoso obbligatorio di cui ai paragrafi da 4 a 10 per le categorie specifiche di strumenti finanziari mediante un atto di esecuzione, oppure respinge la raccomandazione di sospensione. Se respinge la raccomandazione di sospensione, la Commissione ne fornisce all'ESMA le motivazioni per iscritto. Tale informazione non è resa pubblica.

L'atto di esecuzione di cui al terzo comma è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 68, paragrafo 3.

La sospensione del meccanismo di acquisto forzoso obbligatorio è comunicata all'ESMA ed è pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e sul sito internet della Commissione.

La sospensione del meccanismo di acquisto forzoso obbligatorio è valida per un periodo iniziale non superiore a sei mesi a decorrere dalla data di applicazione della sospensione.

Se continuano a sussistere i motivi per la sospensione, la Commissione può, mediante un atto di esecuzione, prorogare la sospensione per periodi aggiuntivi non superiori a tre mesi ciascuno, a condizione che la durata totale della sospensione non superi dodici mesi. Le proroghe della sospensione sono pubblicate conformemente al quinto comma.

L'atto di esecuzione di cui al settimo comma è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 68, paragrafo 3. Con sufficiente anticipo rispetto al termine della sospensione di cui al sesto comma o della proroga di cui al settimo comma, l'ESMA trasmette un parere alla Commissione in cui valuta se i motivi per la sospensione continuano a sussistere.

14. Se ha adottato un atto di esecuzione conformemente al paragrafo 1, la Commissione riesamina tale decisione periodicamente e almeno ogni quattro anni al fine di valutare se le condizioni di cui a tale paragrafo restano soddisfatte.

Qualora la Commissione ritenga che gli acquisti forzosi obbligatori non siano più giustificati o non gestiscano i mancati regolamenti nell'Unione e non siano più necessari, appropriati o proporzionati, adotta, senza ritardo, atti di esecuzione che modificano o abrogano l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1.

L'atto di esecuzione di cui al secondo comma è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 68, paragrafo 2.

Qualora l'ESMA ritenga che gli acquisti forzosi obbligatori non siano più giustificati o non gestiscano i mancati regolamenti nell'Unione e non siano più necessari, appropriati o proporzionati, può raccomandare alla Commissione di modificare o abrogare l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1. Il paragrafo 13, dal primo al quarto comma, si applica *mutatis mutandis*.

15. L'ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente:

- a) le caratteristiche di funzionamento dell'adeguata procedura di acquisto forzoso di cui ai paragrafi da 4 a 10, ivi compresa la definizione delle tempistiche opportune, calibrate in base al tipo di attività e alla liquidità degli strumenti finanziari, per la consegna dello strumento finanziario, a seguito della procedura di acquisto forzoso di cui al paragrafo 4;
- b) le circostanze che consentirebbero un'estensione del periodo di proroga in funzione del tipo di attività e della liquidità degli strumenti finanziari, in conformità delle condizioni di cui al paragrafo 4, secondo comma, tenendo conto dei criteri di valutazione della liquidità di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 17, del regolamento (UE) n. 600/2014;
- c) i dettagli del meccanismo di trasferimento di cui al paragrafo 6;
- d) altri tipi di operazioni che rendono superflua la procedura di acquisto forzoso di cui al paragrafo 7, lettera c), come i contratti di garanzia finanziaria o le operazioni che includono clausole di compensazione per close-out;
- e) un metodo di calcolo del risarcimento in contanti di cui al paragrafo 9;
- f) le informazioni di regolamento necessarie di cui al paragrafo 11, secondo comma; e
- g) i dettagli sul modo in cui i partecipanti ai CSD, le CCP e i membri della sede di negoziazione devono tenere conto delle specificità degli investitori al dettaglio nell'esecuzione dell'acquisto forzoso obbligatorio a norma del paragrafo 11.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 17 gennaio 2025.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

(*) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag.1).»;

4) all'articolo 12, paragrafo 1, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«b) le banche centrali dell'Unione che emettono le principali valute in cui ha luogo, o avrà luogo, il regolamento;

c) se del caso, la banca centrale dell'Unione nei cui libri contabili è regolata, o sarà regolata, la gamba contante di un sistema di regolamento titoli operato dal CSD.»;

5) l'articolo 17 è così modificato:

a) al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

«In deroga al primo comma, se il CSD richiedente non rispetta tutti gli obblighi del presente regolamento, ma si può ragionevolmente ritenere che li rispetterà al momento dell'inizio delle sue attività, l'autorità competente può concedere l'autorizzazione a condizione che il CSD richiedente abbia adottato tutte le disposizioni necessarie per garantire il rispetto degli obblighi del presente regolamento al momento dell'inizio delle sue attività.»;

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Dal momento in cui la domanda è considerata completa l'autorità competente trasmette tutte le informazioni contenute nella domanda alle autorità rilevanti e consulta dette autorità a proposito delle caratteristiche del sistema di regolamento titoli operato dal CSD richiedente.

Ciascuna autorità rilevante può inviare un parere motivato all'autorità competente nell'ambito dei propri settori di competenza entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni da parte dell'autorità rilevante. Qualora un'autorità rilevante non fornisca un parere entro il predetto termine, si considera che abbia espresso parere positivo.

Se almeno una delle autorità rilevanti emette un parere motivato negativo e l'autorità competente intende comunque concedere l'autorizzazione, tale autorità competente, entro un mese dal ricevimento del parere negativo, fornisce alle autorità rilevanti i motivi per cui intende rilasciare l'autorizzazione nonostante il parere negativo.

Ciascuna delle autorità rilevanti che ha emesso un parere negativo, di cui al terzo comma, può deferire la questione all'ESMA per assistenza ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Se la questione non è risolta entro un mese dal deferimento all'ESMA, l'autorità competente che intende rilasciare l'autorizzazione prende una decisione definitiva e fornisce per iscritto alle autorità rilevanti una spiegazione dettagliata della sua decisione.

Se l'autorità competente intende negare l'autorizzazione, la questione non è deferita all'ESMA.

Un parere negativo, di cui al terzo comma, espone per iscritto e in modo completo e dettagliato perché gli obblighi stabiliti nel presente regolamento o altri obblighi della normativa dell'Unione non siano rispettati.»;

c) è inserito il paragrafo seguente:

«7 bis. Oltre a consultare le autorità competenti di cui al paragrafo 6, l'autorità competente, prima di concedere l'autorizzazione al CSD richiedente, può consultare altre autorità che esercitano la vigilanza su un'entità che detiene una partecipazione qualificata nel CSD richiedente sulle questioni di cui al paragrafo 7.»;

d) è inserito il paragrafo seguente:

«8 bis. L'autorità competente informa senza indebito ritardo le autorità consultate a norma dei paragrafi da 4 a 7 bis circa i risultati della procedura di autorizzazione, comprese le eventuali azioni correttive.»;

6) all'articolo 19, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La concessione di un'autorizzazione a esternalizzare un servizio di base a terzi a norma del paragrafo 1 o a estendere le attività a norma del paragrafo 1, lettere a), c) e d), è soggetta alla procedura di cui all'articolo 17.

La concessione dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1, lettera b), è soggetta alla procedura stabilita all'articolo 17, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 8 bis.

La concessione dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1, lettera e), è soggetta alla procedura stabilita all'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3.

L'autorità competente comunica al CSD richiedente se l'autorizzazione è stata rilasciata o negata entro tre mesi dalla presentazione della domanda completa.»;

7) all'articolo 20, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. I CSD adottano, attuano e mantengono apposite procedure atte a garantire, in caso di revoca dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1, il tempestivo e ordinato regolamento e trasferimento delle attività dei clienti e dei partecipanti a un altro CSD. Tali procedure includono il trasferimento di conti accentrati o di dati analoghi attestanti le emissioni di titoli, e dati collegati alla prestazione dei servizi di base di cui alla sezione A, punti 1 e 2, dell'allegato.»;

8) l'articolo 22 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'autorità competente riesamina le disposizioni, le strategie, le procedure e i meccanismi attuati da un CSD, compresi i piani di cui all'articolo 22 bis, per attenersi alle disposizioni del presente regolamento e valuta i rischi ai quali il CSD è esposto o potrebbe essere esposto, nonché i rischi che il CSD genera per il buon funzionamento dei mercati dei titoli o per la stabilità dei mercati finanziari.

L'autorità competente stabilisce la frequenza e il grado di dettaglio del riesame e della valutazione di cui al primo comma tenendo conto delle dimensioni, dell'importanza sistemica, del profilo di rischio, della natura, dell'ampiezza e della complessità delle attività del CSD interessato.

Il riesame e la valutazione sono effettuati almeno ogni tre anni.»;

b) i paragrafi 2, 3 e 4 sono soppressi;

c) i paragrafi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«6. Nell'effettuare il riesame e la valutazione di cui al paragrafo 1, l'autorità competente trasmette tempestivamente le informazioni necessarie alle autorità rilevanti e, se del caso, all'autorità di cui all'articolo 67 della direttiva 2014/65/UE, e le consulta per accertare se il CSD rispetta gli obblighi stabiliti nel presente regolamento o altri obblighi della normativa dell'Unione per quanto riguarda il funzionamento dei sistemi di regolamento titoli operati dal CSD.

Le autorità consultate possono emettere un parere motivato nei loro ambiti di competenza entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni da parte dell'autorità competente.

Qualora un'autorità consultata non fornisca un parere entro il predetto termine, si considera che abbia espresso parere positivo.

Qualora un'autorità consultata emetta un parere motivato negativo e l'autorità competente lo contesti, tale autorità competente fornisce all'autorità consultata, entro un mese dal ricevimento del parere negativo, una motivazione relativa al parere negativo.

Ciascuna delle autorità consultate che ha emesso un parere negativo può deferire la questione all'ESMA, per assistenza ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Se la questione non è risolta entro un mese dal deferimento all'ESMA, l'autorità competente prende la decisione definitiva in merito al riesame e alla valutazione e fornisce per iscritto una spiegazione dettagliata della propria decisione alle autorità rilevanti.

I pareri negativi di cui al quarto comma espongono per iscritto e in modo completo e dettagliato perché gli obblighi stabiliti nel presente regolamento o altri obblighi della normativa dell'Unione non siano rispettati.

7. L'autorità competente informa le autorità rilevanti, l'ESMA e, se del caso, il collegio di cui all'articolo 24 bis del presente regolamento e l'autorità di cui all'articolo 67 della direttiva 2014/65/UE circa i risultati del riesame e della valutazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, comprese eventuali azioni correttive o sanzioni.»;

d) il paragrafo 10 è così modificato:

i) al primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) le informazioni che l'autorità competente deve fornire conformemente al paragrafo 7;»;

ii) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 17 gennaio 2025.»;

e) al paragrafo 11, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 17 gennaio 2025.»;

9) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 22 bis

Piani per il risanamento e la liquidazione ordinata

1. Il CSD individua scenari che potrebbero impedirgli di garantire la continuità delle sue operazioni e dei suoi servizi critici e valuta l'efficacia di un'intera serie di opzioni di risanamento o di liquidazione ordinata. Tali scenari considerano i vari rischi indipendenti e collegati ai quali è esposto il CSD. Sulla base di tale analisi, il CSD elabora e presenta all'autorità competente piani adeguati di risanamento o di liquidazione ordinata.

2. I piani di cui al paragrafo 1 tengono conto delle dimensioni, dell'importanza sistemica, della natura, dell'ampiezza e della complessità delle attività del CSD interessato e contengono almeno quanto segue:

- a) una sintesi sostanziale delle principali strategie di risanamento o di liquidazione ordinata;
- b) l'indicazione dei servizi e delle operazioni critiche del CSD;
- c) apposite procedure atte a garantire la raccolta di capitale aggiuntivo nel caso in cui il capitale proprio del CSD si avvicini o scenda al di sotto dei requisiti stabiliti all'articolo 47, paragrafo 1;
- d) apposite procedure atte a consentire la liquidazione o la ristrutturazione ordinata delle operazioni e dei servizi del CSD nel caso in cui il CSD non sia in grado di raccogliere nuovo capitale;
- e) apposite procedure atte a garantire il tempestivo e ordinato regolamento e trasferimento delle attività dei clienti e dei partecipanti a un altro CSD nel caso diventi definitivamente impossibile per il CSD ripristinare le sue operazioni e i suoi servizi critici;
- f) una descrizione delle misure necessarie per attuare le principali strategie.

3. Il CSD dispone della capacità di individuare e fornire alle entità collegate le informazioni necessarie per la tempestiva attuazione dei piani durante scenari di stress.

4. Tali piani sono approvati dall'organo di amministrazione o da un opportuno comitato dell'organo di amministrazione.

5. Il CSD rivede e aggiorna regolarmente e, comunque, almeno ogni due anni, i piani. Ogni aggiornamento dei piani è fornito all'autorità competente.

6. Se ritiene che i piani del CSD siano insufficienti, l'autorità competente può esigere che il CSD adotti misure supplementari o elabori misure alternative.

7. Qualora un CSD sia soggetto alla direttiva 2014/59/UE e sia stato elaborato un piano di risanamento ai sensi di tale direttiva, il CSD fornisce tale piano di risanamento all'autorità competente.

Quando per un CSD è adottato e mantenuto un piano di risoluzione ai sensi della direttiva 2014/59/UE o un piano analogo ai sensi del diritto nazionale al fine di assicurare la continuità dei servizi di base del CSD, l'autorità di risoluzione o, in sua assenza, l'autorità competente informa l'ESMA dell'esistenza di tale piano.

Se il piano di risanamento e il piano di risoluzione elaborati ai sensi della direttiva 2014/59/UE, o eventuali piani analoghi ai sensi del diritto nazionale, contengono tutti gli elementi elencati al paragrafo 2, il CSD non è tenuto a preparare i piani a norma del paragrafo 1.»;

10) all'articolo 23, i paragrafi da 2 a 7 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Un CSD autorizzato, o un CSD che ha presentato domanda di autorizzazione a norma dell'articolo 17, che intende prestare i servizi di base di cui alla sezione A, punti 1 e 2, dell'allegato in relazione a strumenti finanziari emessi in base alla normativa di un altro Stato membro di cui all'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), o aprire una succursale in un altro Stato membro è soggetto alla procedura di cui ai paragrafi da 3 a 9 del presente articolo. Il CSD può prestare tali servizi solo dopo essere stato autorizzato in conformità dell'articolo 17 e non prima della data applicabile a norma del paragrafo 8 del presente articolo.

3. Un CSD che intende prestare i servizi di cui al paragrafo 2 in relazione a strumenti finanziari emessi in base alla normativa di un altro Stato membro di cui all'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), per la prima volta o che intende modificare la gamma dei servizi prestati comunica all'autorità competente dello Stato membro d'origine le informazioni seguenti:

- a) lo Stato membro ospitante;
- b) il programma di attività che indica, in particolare, i servizi che intende prestare, compreso il tipo di strumenti finanziari emessi in base alla normativa dello Stato membro ospitante per il quale il CSD intende prestare tali servizi;
- c) la valuta o le valute che intende trattare;
- d) una valutazione delle misure che intende adottare per consentire ai suoi utenti di conformarsi alla normativa dello Stato membro ospitante di cui all'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), riguardo alle azioni.

4. Un CSD che intende costituire una succursale in un altro Stato membro per la prima volta o che intende modificare la gamma dei servizi di base di cui alla sezione A, punto 1, dell'allegato, o dei servizi di base di cui alla sezione A, punto 2, dell'allegato, prestati tramite una succursale, comunica all'autorità competente dello Stato membro d'origine le informazioni seguenti:

- a) le informazioni di cui al paragrafo 3, lettere a), b) e c);
- b) la struttura organizzativa della succursale e i nomi delle persone responsabili della sua gestione;
- c) una valutazione delle misure che intende adottare per consentire ai suoi utenti di conformarsi alla normativa dello Stato membro ospitante di cui all'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), riguardo alle azioni.

5. L'autorità competente dello Stato membro d'origine comunica senza indebito ritardo la valutazione di cui al paragrafo 3, lettera d), o al paragrafo 4, lettera c), a seconda dei casi, all'autorità competente dello Stato membro ospitante. Quest'ultima può fornire un parere non vincolante su tale valutazione all'autorità competente dello Stato membro d'origine entro un mese dal ricevimento di tale valutazione.

6. Entro due mesi dal ricevimento delle informazioni complete di cui al paragrafo 3, lettere a), b) e c), o al paragrafo 4, lettere a) e b), a seconda dei casi, l'autorità competente dello Stato membro d'origine trasmette tali informazioni all'autorità competente dello Stato membro ospitante a meno che, considerando i servizi che il CSD intende prestare, non abbia motivi di dubitare dell'adeguatezza della struttura amministrativa o della situazione finanziaria del CSD che intende prestare i suoi servizi nello Stato membro ospitante o dell'adeguatezza delle misure che il CSD intende adottare in conformità del paragrafo 3, lettera d), o del paragrafo 4, lettera c), a seconda dei casi. Entro tale periodo, nel caso in cui il CSD presti già i servizi ad altri Stati membri ospitanti, anche tramite una succursale, l'autorità competente dello Stato membro d'origine informa anche il collegio di cui all'articolo 24 bis.

L'autorità competente dello Stato membro ospitante informa tempestivamente le autorità rilevanti di tale Stato membro di qualsiasi comunicazione ricevuta ai sensi del primo comma.

L'autorità competente dello Stato membro d'origine informa tempestivamente il CSD della data di trasmissione della comunicazione di cui al primo comma.

7. Nei casi in cui decide, a norma del paragrafo 6, di non comunicare le informazioni di cui al paragrafo 3 o al paragrafo 4, a seconda dei casi, all'autorità competente dello Stato membro ospitante, l'autorità competente dello Stato membro d'origine indica, entro due mesi a decorrere dal ricevimento di tali informazioni, le ragioni del suo rifiuto al CSD interessato e informa l'autorità competente dello Stato membro ospitante e il collegio di cui all'articolo 24 *bis* della propria decisione.

8. Il CSD può iniziare a fornire i servizi o aprire una succursale di cui al paragrafo 2 non prima di 15 giorni di calendario dalla data di trasmissione della comunicazione di cui al paragrafo 6, primo comma, da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'origine all'autorità competente dello Stato membro ospitante.

9. In caso di modifica delle informazioni comunicate nei documenti presentati conformemente al paragrafo 3 o al paragrafo 4, a seconda dei casi, il CSD ne avverte per iscritto l'autorità competente dello Stato membro d'origine almeno un mese prima che la modifica sia attuata. L'autorità competente dello Stato membro d'origine, a sua volta, informa tempestivamente l'autorità competente dello Stato membro ospitante e il collegio di cui all'articolo 24 *bis* in merito a tali modifiche.

10. L'ESMA può emanare orientamenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 per specificare l'ambito della valutazione che il CSD deve fornire a norma del paragrafo 3, lettera d), e del paragrafo 4, lettera c), del presente articolo.»;

11) l'articolo 24 è così modificato:

a) al paragrafo 1 sono aggiunti i commi seguenti:

«L'autorità competente dello Stato membro d'origine può invitare il personale delle autorità competenti degli Stati membri ospitanti e dell'ESMA a partecipare alle ispezioni in loco.

L'autorità competente dello Stato membro d'origine trasmette all'ESMA e al collegio di cui all'articolo 24 *bis* le conclusioni delle ispezioni in loco e le informazioni sulle eventuali azioni correttive o sanzioni decise da tale autorità competente.»;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Su richiesta dell'autorità competente dello Stato membro ospitante, l'autorità competente dello Stato membro d'origine del CSD comunica senza ritardo l'identità degli emittenti stabiliti nello Stato membro ospitante o dei partecipanti i che detengono strumenti finanziari emessi in base al diritto dello Stato membro ospitante e partecipano ai sistemi di regolamento titoli operati dal CSD che presta i servizi di base di cui alla sezione A, punti 1 e 2, dell'allegato in relazione a strumenti finanziari emessi in base alla normativa dello Stato membro ospitante e altre eventuali informazioni pertinenti relative alle attività di un CSD che presta servizi di base nello Stato membro ospitante tramite una succursale.»;

c) il paragrafo 4 è soppresso;

d) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Quando l'autorità competente dello Stato membro ospitante ha motivi chiari e dimostrabili per ritenere che un CSD che presta servizi sul suo territorio a norma dell'articolo 23 non ottemperi agli obblighi derivanti dalle disposizioni del presente regolamento, ne informa l'autorità competente dello Stato membro d'origine, l'ESMA e il collegio di cui all'articolo 24 *bis*.

Se, nonostante le misure prese dall'autorità competente dello Stato membro d'origine, il CSD persiste nel non ottemperare agli obblighi che gli derivano dalle disposizioni del presente regolamento, l'autorità competente dello Stato membro ospitante, dopo aver informato l'autorità competente dello Stato membro d'origine, adotta tutte le misure necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento nel territorio dello Stato membro ospitante. L'autorità competente dello Stato membro d'origine informa l'ESMA e il collegio di cui all'articolo 24 *bis* di tali misure senza indebito ritardo.

L'autorità competente dello Stato membro d'origine o quella dello Stato membro ospitante possono deferire la questione all'ESMA, che può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

e) il paragrafo 7 è soppresso;

12) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 24 bis

Collegio delle autorità di vigilanza

1. L'autorità competente dello Stato membro d'origine istituisce un collegio delle autorità di vigilanza per svolgere i compiti di cui al paragrafo 8 in relazione a un CSD le cui attività sono considerate di importanza sostanziale per il funzionamento dei mercati dei titoli e la tutela degli investitori in almeno due Stati membri ospitanti.

2. Il collegio è istituito entro un mese dalla data in cui:

- a) l'autorità competente dello Stato membro d'origine stabilisce che le attività svolte dal CSD in almeno due Stati membri ospitanti rivestono un'importanza sostanziale; oppure
- b) una delle entità elencate al paragrafo 4 notifica all'autorità competente dello Stato membro d'origine che le attività svolte dal CSD in almeno due Stati membri ospitanti rivestono un'importanza sostanziale.

3. L'autorità competente dello Stato membro d'origine gestisce e presiede il collegio.

4. Il collegio è composto dai membri seguenti:

- a) l'ESMA;
- b) l'autorità competente dello Stato membro d'origine;
- c) le autorità rilevanti di cui all'articolo 12;
- d) le autorità competenti degli Stati membri ospitanti in cui le attività del CSD rivestono un'importanza sostanziale;
- e) l'ABE, nel caso in cui un CSD sia stato autorizzato ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3.

5. Se le attività di un CSD per il quale è istituito un collegio non rivestono un'importanza sostanziale in uno Stato membro in cui è stabilita un'impresa figlia appartenente allo stesso gruppo di società del CSD, o la sua impresa madre, o se il CSD per il quale è stabilito un collegio è autorizzato a prestare servizi in un altro Stato membro conformemente all'articolo 23, paragrafo 2, l'autorità competente e le autorità rilevanti di tale Stato membro possono partecipare al collegio su loro richiesta.

6. Il presidente notifica la composizione del collegio all'ESMA entro un mese dall'istituzione del collegio ed eventuali cambiamenti nella sua composizione entro un mese da tale cambiamento. L'ESMA e l'autorità competente dello Stato membro d'origine pubblicano sul proprio sito internet, senza indebito ritardo, l'elenco dei membri di tale collegio e tengono tale elenco aggiornato.

7. Un'autorità competente che non sia membro del collegio può chiedere al collegio tutte le informazioni pertinenti all'esercizio delle sue funzioni di vigilanza.

8. Fatte salve le competenze delle autorità competenti a norma del presente regolamento, il collegio assicura:

- a) lo scambio di informazioni, comprese le informazioni richieste ai sensi degli articoli 13, 14 e 15 e le informazioni riguardanti il processo di riesame e valutazione ai sensi dell'articolo 22;
- b) una vigilanza efficiente evitando l'inutile ripetizione di azioni di vigilanza, quali richieste di informazioni;
- c) l'accordo sulla delega volontaria di compiti tra i suoi membri;
- d) lo scambio di informazioni su un'esternalizzazione o un'estensione autorizzata delle attività e dei servizi di cui all'articolo 19;

- e) la cooperazione tra le autorità dello Stato membro d'origine e di quello ospitante a norma dell'articolo 24 per quanto riguarda le misure di cui all'articolo 23, paragrafo 3, lettera d), ed eventuali problemi riscontrati in relazione alla prestazione di servizi in altri Stati membri;
 - f) lo scambio di informazioni sulla struttura del gruppo, sull'alta dirigenza, sull'organo di amministrazione e sugli azionisti ai sensi dell'articolo 27;
 - g) lo scambio di informazioni sulle procedure o le disposizioni che hanno un impatto significativo sul governo societario o sulla gestione del rischio dei CSD appartenenti al gruppo.
9. Il presidente convoca il collegio almeno una volta all'anno o su richiesta di un membro del collegio.

Al fine di facilitare lo svolgimento dei compiti attribuiti al collegio a norma del paragrafo 8, i membri del collegio possono aggiungere punti all'ordine del giorno delle riunioni.

Il presidente può invitare altri partecipanti alle discussioni del collegio su base ad hoc per temi specifici.

I membri del collegio diversi dal presidente possono decidere di non partecipare ad una riunione del collegio.

10. Su richiesta di uno dei suoi membri, il collegio adotta, conformemente al paragrafo 11, pareri non vincolanti riguardanti:

- a) le questioni individuate durante i processi di riesame e valutazione a norma dell'articolo 22 o 60;
- b) questioni riguardanti l'esternalizzazione o l'estensione delle attività e dei servizi ai sensi dell'articolo 19; oppure
- c) le questioni che si riferiscono alla potenziale violazione del presente regolamento derivante dalla prestazione di servizi in uno Stato membro ospitante di cui all'articolo 24, paragrafo 5.

11. Il collegio adotta i propri pareri non vincolanti a maggioranza semplice. I membri di cui al paragrafo 4, lettere b), c) e d), hanno diritto di voto. Ciascun membro avente diritto di voto dispone di un voto. I membri aventi diritto di voto che agiscono in più funzioni, anche in qualità di autorità competente e di autorità rilevante, dispongono di un voto per ciascuna funzione in cui agiscono. L'ABE e l'ESMA non hanno diritto di voto.

12. Il funzionamento del collegio è basato su un accordo scritto tra tutti i suoi membri.

L'accordo definisce le modalità pratiche di funzionamento del collegio, comprese le modalità di comunicazione tra i membri del collegio e può precisare i compiti da delegare loro.

13. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri secondo i quali le attività di un CSD nello Stato membro ospitante potrebbero essere considerate di importanza sostanziale per il funzionamento dei mercati dei titoli e la tutela degli investitori in tale Stato membro ospitante.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 17 gennaio 2025.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

13) l'articolo 25 è così modificato:

a) è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis. Un CSD di un paese terzo che intende prestare i servizi di base di cui alla sezione A, punto 3, dell'allegato in relazione a strumenti finanziari emessi in base alla normativa di uno Stato membro di cui all'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, ne dà notifica all'ESMA. L'ESMA informa l'autorità competente dello Stato membro ai sensi della cui normativa sono emessi gli strumenti finanziari della notifica ricevuta.»;

b) al paragrafo 4 è aggiunta la lettera seguente:

- «e) il CSD di un paese terzo è stabilito o autorizzato in un paese terzo che non è identificato come paese terzo ad alto rischio negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

(*) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).»;

c) al paragrafo 6, il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa o, se successiva, dall'adozione di una decisione di equivalenza da parte della Commissione in conformità del paragrafo 9, l'ESMA comunica per iscritto al CSD richiedente, con una decisione pienamente motivata, se il riconoscimento è stato concesso o rifiutato.»;

d) è aggiunto il paragrafo seguente:

«13. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione al fine di specificare le informazioni che il CSD di un paese terzo deve fornire all'ESMA nella notifica di cui al paragrafo 2 bis. Tali informazioni si limitano allo stretto necessario e comprendono, se applicabili e disponibili, le informazioni seguenti:

- a) il numero dei partecipanti situati nell'Unione a cui il CSD del paese terzo fornisce o intende fornire i servizi di cui al paragrafo 2 bis;
- b) il numero e il volume di operazioni in strumenti finanziari emessi in base alla normativa di uno Stato membro regolate durante l'anno precedente;
- c) il numero e il volume di operazioni regolate dai partecipanti dell'Unione durante l'anno precedente.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 17 gennaio 2025.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

14) l'articolo 26 è così modificato:

a) al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

«Se intende fornire servizi accessori di tipo bancario ad altri CSD a norma dell'articolo 54, paragrafo 2 bis, primo comma, lettera b), il CSD deve disporre di norme e procedure chiare per affrontare potenziali conflitti di interesse e attenuare il rischio di trattamento discriminatorio nei confronti di qualsiasi altro CSD e dei suoi partecipanti.»;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. I CSD mantengono e applicano disposizioni organizzative e amministrative scritte efficaci per individuare e gestire ogni potenziale conflitto di interessi tra i loro partecipanti o i loro clienti e il CSD stesso, tra cui:

- a) i dirigenti del CSD;
- b) i dipendenti del CSD;
- c) i membri dell'organo di amministrazione del CSD;
- d) le persone che esercitano un controllo diretto o indiretto sul CSD;
- e) le persone che hanno stretti legami con una delle persone di cui alle lettere a), b) e c); e
- f) le persone che hanno stretti legami con il CSD stesso.

Essi mantengono adeguate procedure di risoluzione e le applicano ogniqualvolta si verifichi un potenziale conflitto di interessi.»;

c) è aggiunto il paragrafo seguente:

«9. L'ABE, in stretta cooperazione con l'ESMA e con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente i dettagli delle norme e delle procedure di cui al paragrafo 2, secondo comma.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 17 gennaio 2025.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»;

15) l'articolo 27 è così modificato:

a) al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

«Ai fini del presente articolo, per membro indipendente dell'organo di amministrazione si intende un membro dell'organo di amministrazione che non ha rapporti d'affari, familiari o di altro tipo che configurino un conflitto di interessi in relazione al CSD interessato o ai suoi azionisti di controllo, dirigenti o partecipanti, e che non ha avuto rapporti di questo tipo nei cinque anni precedenti la sua carica di membro dell'organo di amministrazione.»;

b) i paragrafi 6, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

«6. L'autorità competente concede l'autorizzazione a un CSD solo qualora abbia ottenuto informazioni sull'identità degli azionisti o dei soci, diretti o indiretti, persone fisiche o giuridiche, che detengono partecipazioni qualificate nel CSD, nonché sugli importi delle partecipazioni.

7. L'autorità competente rifiuta di autorizzare un CSD se, tenendo conto della necessità di garantire una gestione sana e prudente del CSD, non è convinta dell'idoneità degli azionisti o dei soci che detengono partecipazioni qualificate nel CSD.

8. Quando esistono stretti legami tra il CSD e altre persone fisiche o giuridiche, l'autorità competente rilascia l'autorizzazione solo se tali legami non le impediscono di esercitare efficacemente le sue funzioni di vigilanza.

9. Se le persone di cui al paragrafo 6 esercitano un'influenza che possa pregiudicare la gestione sana e prudente del CSD, l'autorità competente adotta le misure idonee per porre fine a tale situazione, che possono comprendere la revoca dell'autorizzazione al CSD.

10. L'autorità competente rifiuta di concedere l'autorizzazione se le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di un paese terzo applicabili a una o più persone fisiche o giuridiche con le quali il CSD ha stretti legami o se le difficoltà legate all'applicazione di tali disposizioni legislative, regolamenti o disposizioni amministrative, le impediscono di esercitare efficacemente le sue funzioni di vigilanza.

11. I CSD, senza indugio:

a) trasmettono all'autorità competente informazioni sulla proprietà del CSD, relative in particolare all'identità delle persone che detengono una partecipazione qualificata nel CSD e all'entità dei loro interessi;

b) rendono pubblici:

i) le informazioni fornite all'autorità competente di cui alla lettera a); e

ii) il trasferimento dei diritti di proprietà che dà origine a cambiamenti nel controllo del CSD.»;

16) sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 27 bis

Informazioni da trasmettere alle autorità competenti

1. Il CSD notifica alla propria autorità competente qualsiasi modifica della sua gestione e fornisce a detta autorità competente tutte le informazioni necessarie per valutare la sua conformità all'articolo 27, paragrafi da 1 a 5.

Se la condotta di un membro dell'organo di amministrazione è tale da pregiudicare la gestione sana e prudente del CSD, l'autorità competente adotta le misure appropriate, che possono includere l'esclusione del membro interessato dell'organo di amministrazione.

2. Qualsiasi persona fisica o giuridica ("candidato acquirente"), che abbia deciso, da sola o di concerto con altre, di acquisire, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in un CSD o di aumentare ulteriormente, direttamente o indirettamente, detta partecipazione qualificata in un CSD in modo tale che la quota dei diritti di voto o del capitale da essa detenuta raggiunga o superi il 10 %, 20 %, 30 % o 50 % o che faccia sì che il CSD divenga una sua impresa figlia ("progetto di acquisizione") ne dà previa notifica scritta all'autorità competente del CSD indicando l'entità della partecipazione prevista e le informazioni pertinenti di cui all'articolo 27 *ter*, paragrafo 4.

Qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia deciso di cedere, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in un CSD ("candidato venditore") ne dà previa notifica scritta all'autorità competente, indicando l'entità di tale partecipazione. Essa è parimenti tenuta a informare l'autorità competente qualora abbia deciso di diminuire una partecipazione qualificata in modo che la quota dei diritti di voto o del capitale detenuta scenda al di sotto del 10%, 20 %, 30 % o 50 % oppure che il CSD cessi di essere un'impresa figlia.

3. L'autorità competente comunica per iscritto e immediatamente, e comunque entro due giorni lavorativi dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2, nonché delle informazioni di cui al paragrafo 4, al candidato acquirente o al candidato venditore di aver ricevuto la notifica.

L'autorità competente dispone di un massimo di 60 giorni lavorativi dalla data dell'avviso scritto di ricevimento della notifica e di tutti i documenti che devono essere allegati alla notifica in base all'elenco di cui all'articolo 27 *ter*, paragrafo 4 ("periodo di valutazione") per effettuare la valutazione di cui all'articolo 27 *ter*, paragrafo 1 ("valutazione").

L'autorità competente informa il candidato acquirente o il candidato venditore della data di scadenza del periodo di valutazione al momento del ricevimento della notifica.

4. Durante il periodo di valutazione, ma non oltre il cinquantesimo giorno lavorativo del periodo di valutazione, l'autorità competente può richiedere ulteriori informazioni necessarie per completare la valutazione. Tale richiesta è fatta per iscritto precisando le informazioni integrative necessarie.

Il periodo di valutazione è sospeso per il periodo compreso tra la data della richiesta di informazioni da parte dell'autorità competente e il ricevimento della risposta del candidato acquirente. La sospensione non supera i 20 giorni lavorativi. Eventuali ulteriori richieste di completamento o chiarimento delle informazioni da parte dell'autorità competente sono a discrezione di detta autorità ma non danno luogo a una sospensione del decorso del periodo di valutazione.

5. L'autorità competente può prorogare la sospensione di cui al paragrafo 4, secondo comma, fino a un massimo di 30 giorni lavorativi se il candidato acquirente è situato o regolamentato al di fuori dell'Unione o se è una persona fisica o giuridica non soggetta a vigilanza a norma del presente regolamento o del regolamento (UE) n. 648/2012 o delle direttive 2009/65/CE (*), 2009/138/CE (**), o 2011/61/UE (***) del Parlamento europeo e del Consiglio, della direttiva 2013/36/UE o della direttiva 2014/65/UE.

6. Se al termine della valutazione decide di opporsi al progetto di acquisizione, l'autorità competente, entro due giorni lavorativi e senza superare il periodo di valutazione, informa per iscritto il candidato acquirente e indica le ragioni della sua decisione. Fatto salvo il diritto nazionale, un'adeguata motivazione della decisione può essere resa pubblica su richiesta del candidato acquirente. Tuttavia, un'autorità competente può procedere a tale comunicazione anche in assenza di una richiesta del candidato acquirente, se previsto dal diritto nazionale.

7. Il progetto di acquisizione è da considerarsi approvato se l'autorità competente non vi si oppone entro il periodo di valutazione.

8. L'autorità competente può fissare un termine massimo per il perfezionamento della prevista acquisizione e prorogarlo, se del caso.

9. Gli Stati membri non impongono requisiti più rigorosi di quelli previsti dal presente regolamento per la notifica all'autorità competente e l'approvazione da parte di quest'ultima di acquisizioni dirette o indirette di diritti di voto o di capitale.

Articolo 27 ter

Valutazione

1. Nel valutare la notifica di cui all'articolo 27 bis, paragrafo 2, e le informazioni di cui all'articolo 27 bis, paragrafo 4, l'autorità competente valuta, al fine di garantire la gestione sana e prudente del CSD cui si riferisce il progetto di acquisizione e tenendo conto della probabile influenza del candidato acquirente sul CSD, l'idoneità del candidato acquirente e la solidità finanziaria della prevista acquisizione sulla base di quanto segue:

- a) la reputazione e la solidità finanziaria del candidato acquirente;
- b) la reputazione, le conoscenze, le competenze e l'esperienza di tutte le persone che, in esito alla prevista acquisizione, determineranno l'orientamento dell'attività del CSD;
- c) se il CSD sarà in grado di rispettare e di continuare a rispettare il presente regolamento;
- d) l'esistenza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione alla prevista acquisizione, sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2015/849 o che il progetto di acquisizione potrebbe aumentarne il rischio.

Nel valutare la solidità finanziaria del candidato acquirente, l'autorità competente presta particolare attenzione al tipo di attività svolta e che si prevede di svolgere nel CSD in cui si propone l'acquisizione.

Nel valutare la capacità del CSD di rispettare il presente regolamento, l'autorità competente presta particolare attenzione a valutare se il gruppo di cui il CSD diverrà parte presenti una struttura che renda possibile l'esercizio di una vigilanza effettiva, lo scambio efficace di informazioni tra le autorità competenti e l'assegnazione delle responsabilità tra queste autorità.

2. Le autorità competenti possono opporsi al progetto di acquisizione solo se vi sono ragionevoli motivi per farlo in base ai criteri di cui al paragrafo 1 o se le informazioni fornite dal candidato acquirente sono incomplete.

3. Gli Stati membri si astengono dall'imporre condizioni preliminari per quanto concerne il livello della partecipazione da acquisire e non consentono alle rispettive autorità competenti di esaminare il progetto di acquisizione sotto il profilo delle necessità economiche del mercato.

4. Gli Stati membri pubblicano l'elenco delle informazioni necessarie per effettuare la valutazione e da fornire alle autorità competenti all'atto della notifica di cui all'articolo 27 bis, paragrafo 2. Le informazioni richieste sono proporzionate e sono adeguate alla natura del candidato acquirente e del progetto di acquisizione. Gli Stati membri non richiedono informazioni che non sono pertinenti per una valutazione prudenziale.

5. In deroga all'articolo 27 bis, paragrafi da 2 a 5, quando all'autorità competente sono stati notificati due o più progetti di acquisizione o di incremento di partecipazioni qualificate nello stesso CSD, tale autorità tratta i candidati acquirenti in modo non discriminatorio.

6. Le autorità competenti si scambiano senza indebito ritardo tutte le informazioni essenziali o pertinenti per la valutazione. Le autorità competenti si comunicano su richiesta tutte le informazioni pertinenti e comunicano di propria iniziativa tutte le informazioni essenziali. Nella decisione dell'autorità competente che ha autorizzato il CSD al quale si riferisce il progetto di acquisizione sono indicati eventuali pareri o riserve espressi dall'autorità competente responsabile del candidato acquirente.

7. L'ESMA emana, in stretta collaborazione con l'ABE, orientamenti a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 sulla valutazione dell'idoneità di chiunque dirigerà l'attività del CSD, nonché sulle norme procedurali e i criteri di valutazione per la valutazione prudenziale delle acquisizioni dirette o indirette e degli aumenti delle partecipazioni in CSD.

Articolo 27 quater

Deroga per i CSD che prestano servizi accessori di tipo bancario

Gli articoli 27 bis e 27 ter non si applicano a un CSD che è stato autorizzato ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, ed è soggetto alla direttiva 2013/36/UE.

- (*) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).
- (**) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).
- (***) Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).»;

17) all'articolo 28, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. I comitati degli utenti formulano pareri all'attenzione dell'organo di amministrazione sulle disposizioni essenziali che si ripercuotono sui loro membri, compresi i criteri di accettazione degli emittenti o dei partecipanti ai loro rispettivi sistemi di regolamento titoli e sul livello dei servizi. Il livello dei servizi comprende la scelta di un sistema di compensazione e regolamento, la struttura operativa del CSD, l'ambito dei prodotti regolati o registrati, l'utilizzo di tecnologie per le operazioni del CSD e le procedure pertinenti.»;

18) all'articolo 29 è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis. I CSD richiedono agli emittenti di ottenere e trasmettere loro un identificativo della persona giuridica (LEI) valido.»;

19) l'articolo 36 è sostituito dal seguente:

«Articolo 36

Disposizioni generali

Per ciascun sistema di regolamento titoli che esso opera, un CSD si dota di regole e procedure appropriate, comprese solide pratiche e verifiche contabili, al fine di contribuire a garantire l'integrità delle emissioni di titoli, nonché a ridurre al minimo e gestire i rischi associati alla custodia e al regolamento delle operazioni su titoli.»;

20) all'articolo 40, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Quando il regolamento presso le banche centrali, come previsto al paragrafo 1, non è pratico o non è possibile, i CSD possono offrire di regolare i pagamenti in contanti per l'insieme o parte dei loro sistemi di regolamento titoli attraverso conti aperti presso un ente creditizio, tramite un CSD autorizzato a fornire i servizi di cui alla sezione C dell'allegato, che può far parte del gruppo di imprese controllato in ultima istanza dalla stessa impresa madre o meno, o tramite i propri conti. Se un CSD offre di regolare tali pagamenti in contanti attraverso conti aperti presso un ente creditizio, tramite i propri conti o i conti di un altro CSD, lo fa conformemente alle disposizioni del titolo IV.»;

21) all'articolo 47, il paragrafo 2 è soppresso;

22) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 47 bis

Regolamento netto differito

1. I CSD che applicano il regolamento netto differito definiscono le regole e le procedure applicabili a tale meccanismo e al regolamento dei crediti e delle obbligazioni netti dei partecipanti.

2. I CSD che applicano il regolamento netto differito misurano, monitorano, gestiscono e segnalano alle autorità competenti i rischi di credito e di liquidità derivanti da tale meccanismo.

3. L'ESMA, in stretta cooperazione con l'ABE e con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i dettagli della misurazione, del monitoraggio, della gestione e della segnalazione dei rischi di credito e di liquidità da parte dei CSD in relazione al regolamento netto differito.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 17 gennaio 2025.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

23) all'articolo 49, paragrafo 1, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Fatto salvo il diritto dell'emittente di cui al primo comma, si continua ad applicare il diritto societario o altra normativa analoga dello Stato membro ai cui sensi i titoli sono emessi. Per diritto societario o altra normativa analoga dello Stato membro ai cui sensi i titoli sono emessi si intendono:

- a) il diritto societario o altra normativa analoga dello Stato membro nel quale è costituito l'emittente; e
- b) il diritto societario in vigore o altra normativa analoga dello Stato membro ai cui sensi i titoli sono emessi.

Gli Stati membri compilano un elenco delle principali disposizioni pertinenti del diritto societario o di altra normativa analoga di cui al secondo comma. Le autorità competenti comunicano tale elenco all'ESMA entro il 17 gennaio 2025. L'ESMA pubblica l'elenco entro il 17 febbraio 2025. Gli Stati membri aggiornano tale elenco regolarmente e comunque almeno ogni due anni. Essi comunicano all'ESMA l'elenco aggiornato in base a tale periodicità. L'ESMA pubblica l'elenco aggiornato.»;

24) all'articolo 52, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Quando un CSD presenta una domanda di accesso ai sensi degli articoli 50 e 51 a un altro CSD, il CSD cui è presentata la domanda la tratta senza indugio e risponde al CSD richiedente entro tre mesi. Se il CSD cui è presentata la domanda la accetta, il collegamento è stabilito entro un termine ragionevole, che non supera 12 mesi.»;

25) l'articolo 54 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Un CSD che intende regolare i pagamenti in contanti dell'insieme o di parte dei suoi sistemi di regolamento titoli attraverso i propri conti conformemente all'articolo 40, paragrafo 2, o che intende altrimenti prestare tutti i servizi accessori di tipo bancario di cui al paragrafo 1 è autorizzato alle condizioni specificate ai paragrafi 3, 6, 7, 8 e 9 bis del presente articolo.»;

b) è inserito il seguente paragrafo seguente:

«2 bis. Un CSD che intende regolare i pagamenti contanti dell'insieme o di parte del suo sistema di regolamento titoli attraverso conti aperti presso un ente creditizio o presso un CSD conformemente all'articolo 40, paragrafo 2, è autorizzato, alle condizioni specificate ai paragrafi da 3 a 9 bis del presente articolo, a designare a tal fine uno o più:

- a) enti creditizi autorizzati ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 2013/36/UE; o
- b) CSD autorizzati a prestare servizi accessori di tipo bancario a norma del paragrafo 3 del presente articolo.

L'autorizzazione a designare enti creditizi CSD ai sensi del primo comma è utilizzata solo con riguardo ai servizi accessori di tipo bancario di cui alla sezione C dell'allegato per il regolamento dei pagamenti in contanti per l'insieme o parte del sistema di regolamento titoli del CSD che intende utilizzare i servizi accessori di tipo bancario, e non per svolgere altre attività.

Gli enti creditizi e i CSD autorizzati a prestare servizi accessori di tipo bancario designati ai sensi del primo comma sono considerati agenti di regolamento.»;

c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti, un CSD può essere autorizzato a designare un ente creditizio affinché presti servizi accessori di tipo bancario per il regolamento dei pagamenti in contanti dell'insieme o di parte del sistema di regolamento titoli di tale CSD a norma del paragrafo 2 *bis*, lettera b):

- a) l'ente creditizio soddisfa i requisiti prudenziali di cui all'articolo 59, paragrafi 1, 3 e 4, e i requisiti di vigilanza di cui all'articolo 60;
- b) l'ente creditizio non presta in proprio alcuno dei servizi di base di cui alla sezione A dell'allegato;
- c) l'autorizzazione di cui all'articolo 8 della direttiva 2013/36/UE è utilizzata solo per fornire i servizi accessori di tipo bancario di cui alla sezione C dell'allegato per il regolamento dei pagamenti in contanti per l'insieme o parte dei sistemi di regolamento titoli del CSD che intende utilizzare i servizi accessori di tipo bancario, e non per svolgere altre attività;
- d) l'ente creditizio è soggetto a una maggiorazione di capitale aggiuntiva che rifletta i rischi (rischi di credito e di liquidità compresi), risultanti dalla concessione di credito infragiornaliero, fra gli altri, ai partecipanti ad un sistema di regolamento titoli o ad altri utenti dei servizi CSD;
- e) l'ente creditizio riferisce almeno una volta al mese all'autorità competente e pubblica ogni anno nel quadro dell'informativa prevista a norma della parte otto del regolamento (UE) n. 575/2013, sull'entità e la gestione del rischio di liquidità infragiornaliera secondo quanto previsto all'articolo 59, paragrafo 4, lettera j), del presente regolamento; e
- f) l'ente creditizio ha sottoposto all'autorità competente un adeguato piano di risanamento per assicurare la continuità delle sue operazioni critiche, anche in situazioni in cui si materializzino rischi di liquidità o di credito per effetto della prestazione di servizi accessori di tipo bancario a partire da un'entità giuridica separata.»;

d) è inserito il paragrafo seguente:

«4 *bis*. Se un CSD intende designare un ente creditizio o un CSD a norma del paragrafo 2 *bis* per il regolamento dei pagamenti in contanti dell'insieme o di parte dei suoi sistemi di regolamento titoli, tali pagamenti in contanti non sono in una valuta del paese in cui è stabilito il CSD designante.»;

e) i paragrafi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«5. Il paragrafo 4 non si applica agli enti creditizi di cui al paragrafo 2 *bis*, lettera a), e il paragrafo 4 *bis* non si applica agli enti creditizi e ai CSD di cui al paragrafo 2 *bis*, che offrono di regolare i pagamenti in contanti per tutto o parte dei sistemi di regolamento titoli del CSD, se il valore totale di tale regolamento in contanti tramite conti aperti presso tali enti creditizi e CSD, a seconda dei casi, calcolato su un periodo di un anno, non supera la soglia determinata a norma del paragrafo 9.

L'autorità competente controlla almeno una volta l'anno che la soglia di cui al primo comma sia rispettata. L'autorità competente trasmette le proprie conclusioni insieme ai dati sottostanti all'ESMA e all'ABE. L'autorità competente trasmette inoltre le proprie conclusioni ai membri del SEBC. Fatto salvo l'articolo 40, paragrafo 1, se determina che la soglia è stata superata, l'autorità competente prescrive al CSD interessato di richiedere l'autorizzazione in conformità del paragrafo 2. Il CSD interessato presenta la domanda di autorizzazione entro sei mesi.

6. Ove consideri che l'esposizione di un solo ente creditizio alla concentrazione dei rischi di cui all'articolo 59, paragrafi 3 e 4, non sia sufficientemente attenuata, l'autorità competente può chiedere a un CSD di designare più di un ente creditizio o CSD di cui al paragrafo 2 *bis*, o di designare un ente creditizio o un CSD di cui al paragrafo 2 *bis*, in aggiunta alla prestazione di servizi in proprio a norma del paragrafo 2 del presente articolo.

7. I CSD autorizzati a fornire servizi accessori di tipo bancario e gli enti creditizi designati a norma del paragrafo 2 *bis*, lettera a), soddisfano in ogni momento le condizioni necessarie per ottenere l'autorizzazione a norma del presente regolamento e comunicano senza ritardo alle autorità competenti ogni modifica significativa che incide sulle condizioni di autorizzazione.»;

(f) al paragrafo 8, il primo comma è sostituito dal seguente:

«8. L'ABE, in stretta cooperazione con l'ESMA e con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per determinare la maggiorazione di capitale aggiuntiva basata sul rischio di cui al paragrafo 3, lettera d), e al paragrafo 4, lettera d).»;

g) è aggiunto il paragrafo seguente:

«9. L'ABE, in stretta cooperazione con l'ESMA e con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per determinare la soglia di cui al paragrafo 5 e la parallela introduzione di adeguati requisiti prudenziali per la gestione del rischio al fine di attenuare i rischi in relazione alla designazione degli enti creditizi conformemente al paragrafo 2 *bis*. Nell'elaborare tali norme, l'ABE tiene conto di quanto segue:

- a) le implicazioni per la stabilità del mercato che potrebbero derivare da un cambiamento del profilo di rischio dei CSD e dei loro partecipanti, compresa l'importanza sistemica dei CSD per il funzionamento dei mercati dei titoli;
- b) le implicazioni per i rischi di credito e di liquidità per i CSD, per gli enti creditizi designati coinvolti e per i partecipanti ai CSD derivanti dal regolamento di pagamenti in contanti tramite conti aperti presso enti creditizi ai quali non si applica il paragrafo 4;
- c) la possibilità per i CSD di regolare i pagamenti in contanti in diverse valute;
- d) la necessità di evitare sia un passaggio involontario dal regolamento in moneta di banca centrale al regolamento in moneta di banca commerciale sia di disincentivare gli sforzi dei CSD volti al regolamento in moneta di banca centrale; e
- e) la necessità di garantire parità di condizioni tra i CSD nell'Unione.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 17 gennaio 2025.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»;

26) l'articolo 55 è così modificato:

a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il CSD presenta la domanda di autorizzazione a designare un ente creditizio o un CSD autorizzato a fornire servizi accessori di tipo bancario o a fornire esso stesso servizi accessori di tipo bancario, a norma dell'articolo 54, all'autorità competente del suo Stato membro d'origine.

2. La domanda contiene tutte le informazioni necessarie per permettere all'autorità competente di accertare che il CSD e, ove applicabile, l'ente creditizio designato o il CSD autorizzato a fornire servizi accessori di tipo bancario abbiano adottato, al momento del rilascio dell'autorizzazione, tutte le disposizioni necessarie per garantire il rispetto degli obblighi stabiliti dal presente regolamento. Essa è corredata di un programma operativo indicante i servizi accessori di tipo bancario previsti, la struttura organizzativa delle relazioni tra il CSD e, ove applicabile, l'ente creditizio designato o il CSD autorizzato a fornire servizi accessori di tipo bancario e in che modo il CSD e, ove applicabile, l'ente creditizio designato o il CSD autorizzato a fornire servizi accessori di tipo bancario intende rispettare i requisiti prudenziali stabiliti all'articolo 59, paragrafi 1, 3, 4 e 4 *bis* e le altre condizioni stabilite all'articolo 54.»;

b) il paragrafo 5 è così modificato:

i) il primo, secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Le autorità di cui al paragrafo 4, lettere da a) a e), emettono un parere motivato sull'autorizzazione entro due mesi dal ricevimento delle informazioni indicate in tale paragrafo. Qualora un'autorità non fornisca un parere entro il predetto termine, si considera che abbia espresso un parere positivo.

Qualora almeno un'autorità di cui al paragrafo 4, lettere da a) a e), emetta un parere motivato negativo, l'autorità competente che intende concedere l'autorizzazione, entro un mese dal ricevimento di tale parere motivato negativo, fornisce alle autorità di cui al paragrafo 4, lettere da a) a e), i motivi relativi al parere negativo.

Se entro un mese dopo la presentazione di tali motivi un'autorità di cui al paragrafo 4, lettere da a) a e), emette un parere negativo e l'autorità competente intende comunque rilasciare l'autorizzazione, l'autorità che ha emesso il parere negativo può deferire la questione all'ESMA per assistenza ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1095/2010.»

ii) è inserito il comma seguente:

«L'autorità competente informa senza indebito ritardo le autorità di cui al paragrafo 4, lettere da a) a e), dei risultati della procedura di autorizzazione, comprese le eventuali azioni correttive.»

27) l'articolo 59 è così modificato:

a) il paragrafo 4 è così modificato:

i) le lettere c), d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:

«c) mantiene risorse liquide di alta qualità sufficienti in tutte le valute pertinenti per una tempestiva prestazione di servizi di regolamento in un'ampia serie di potenziali scenari di stress, compreso il rischio di liquidità generato dall'inadempimento di almeno due partecipanti, incluse l'impresa madre e le imprese figlie, verso i quali detiene le esposizioni più cospicue;

d) attenua il corrispondente rischio di liquidità con risorse liquide di alta qualità in ciascuna valuta pertinente, come contante presso la banca centrale di emissione o altri enti finanziari con merito di credito elevato, linee di credito impegnate o dispositivi analoghi e garanzie altamente liquide o investimenti che sono prontamente disponibili e convertibili in contante in virtù di accordi di finanziamento prestabiliti altamente affidabili, anche in condizioni di mercato estreme ma plausibili e individua, misura e monitora il rischio di liquidità derivante dai vari enti finanziari utilizzati per la gestione dei suoi rischi di liquidità;

e) ogniqualvolta sono utilizzati accordi di finanziamento prestabiliti altamente affidabili, linee di credito impegnate o dispositivi analoghi, seleziona come fornitori di liquidità solo enti finanziari con merito di credito elevato; stabilisce e applica opportuni limiti di concentrazione per ciascuno dei fornitori di liquidità corrispondenti, compresa la sua impresa madre e le sue imprese figlie;»

ii) la lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i) dispone di dispositivi prestabiliti e altamente affidabili per garantire di poter convertire tempestivamente in contanti la garanzia fornita da un cliente inadempiente e, qualora siano utilizzati dispositivi non impegnati, per stabilire che i potenziali rischi connessi siano stati identificati e attenuati;»

b) è inserito il paragrafo seguente:

«4 bis. Se intende fornire servizi accessori di tipo bancario ad altri CSD a norma dell'articolo 54, paragrafo 2 bis, primo comma, lettera b), il CSD deve disporre di norme e procedure chiare per affrontare eventuali rischi di credito, liquidità e concentrazione derivanti dalla fornitura di tali servizi.»

c) al paragrafo 5, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

«5. L'ABE, in stretta cooperazione con l'ESMA e con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente i dettagli dei quadri e degli strumenti per il monitoraggio, la misurazione, la gestione, la segnalazione e la pubblicazione dei rischi di credito e di liquidità, compresi quelli infragiornalieri, di cui ai paragrafi 3 e 4, così come le norme e le procedure di cui al paragrafo 4 bis. Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione sono allineati, se del caso, alle norme tecniche di regolamentazione adottate conformemente all'articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 17 gennaio 2025.»;

28) l'articolo 60 è così modificato:

a) al paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Le autorità competenti di cui al primo comma valutano regolarmente, e comunque almeno ogni due anni, se l'ente creditizio designato o il CSD autorizzato a fornire servizi accessori di tipo bancario rispetta l'articolo 59 e informano l'autorità competente del CSD che conseguentemente informa le autorità di cui all'articolo 55, paragrafo 4, e se del caso il collegio di cui all'articolo 24 bis, dei risultati della vigilanza di cui al presente paragrafo, comprese eventuali azioni correttive o penali.»;

b) il paragrafo 2 è così modificato:

i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«L'autorità competente del CSD, previa consultazione delle autorità competenti di cui al paragrafo 1 e delle autorità rilevanti, riesamina e valuta almeno ogni due anni quanto segue:»;

ii) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«L'autorità competente del CSD informa regolarmente, e comunque almeno ogni due anni, le autorità di cui all'articolo 55, paragrafo 4, e se del caso il collegio di cui all'articolo 24 bis, dei risultati del riesame e della valutazione di cui al presente paragrafo, comprese eventuali azioni correttive o penali.»;

29) l'articolo 67 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 17 settembre 2014.»;

b) è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafi 5 e 9, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 16 gennaio 2024.»;

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 7, paragrafi 5 e 9, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.»;

d) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 7, paragrafi 5 e 9, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»;

30) all'articolo 68 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 5.»;

31) l'articolo 69 è così modificato:

a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le norme nazionali in materia di autorizzazione dei CSD continuano ad applicarsi fino alla data della decisione in materia di autorizzazione dei CSD e delle loro attività, compresi i collegamenti tra CSD, a norma del presente regolamento o, se precedente, fino al 17 gennaio 2025.»;

b) sono inseriti i paragrafi seguenti:

«4 bis. Le norme nazionali in materia di riconoscimento dei CSD di paesi terzi continuano ad applicarsi fino alla data della decisione in materia di riconoscimento dei CSD di paesi terzi e delle loro attività a norma del presente regolamento o, se precedente, fino al 17 gennaio 2027.

Un CSD di un paese terzo che presta i servizi di base di cui alla sezione A, punti 1 e 2, dell'allegato in relazione a strumenti finanziari emessi in base alla normativa di uno Stato membro di cui all'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, in conformità delle norme nazionali applicabili in materia di riconoscimento di CSD di paesi terzi ne notifica l'ESMA entro due anni dal 16 gennaio 2024.

L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione al fine di specificare le informazioni che il CSD di un paese terzo deve fornire all'ESMA nella notifica di cui al secondo comma. Tali informazioni si limitano allo stretto necessario e comprendono, se applicabili e disponibili, le informazioni seguenti:

- a) il numero dei partecipanti a cui il CSD del paese terzo fornisce o intende fornire i servizi di cui al secondo comma;
- b) le categorie di strumenti finanziari in relazione ai quali il CSD del paese terzo fornisce tali servizi; e
- c) il volume e il valore totali di tali strumenti finanziari.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 17 gennaio 2025.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

4 ter. Un CSD di un paese terzo che prestava il servizio di base di cui alla sezione A, punto 3, dell'allegato in relazione a strumenti finanziari emessi in base alla normativa di uno Stato membro di cui all'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, prima del 17 gennaio 2026 presenta la notifica di cui all'articolo 25, paragrafo 2 bis, entro il 17 gennaio 2026.

4 quater. Se un CSD ha presentato una domanda di riconoscimento completa in conformità dell'articolo 25, paragrafi 4, 5 e 6, prima del 16 gennaio 2024, ma l'ESMA non ha emesso una decisione a norma dell'articolo 25, paragrafo 6, entro tale data, le norme nazionali in materia di riconoscimento dei CSD continuano ad applicarsi fino alla decisione dell'ESMA.»;

c) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 14, applicabile prima del 16 gennaio 2024 continua ad applicarsi fino alla data di applicazione dell'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 5.

L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 15, lettere a), b) e g), applicabile prima del 16 gennaio 2024 continua ad applicarsi fino alla data di applicazione dell'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 10.

7. Le autorità competenti istituiscono i collegi a norma dell'articolo 24 bis entro un mese dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione adottate a norma dell'articolo 24 bis, paragrafo 13.

8. Un CSD che, in un altro Stato membro, ha prestato i servizi di base di cui alla sezione A, punti 1 e 2, dell'allegato o che ha aperto una succursale conformemente all'articolo 23 applicabile prima del 16 gennaio 2024, è soggetto alla procedura di cui all'articolo 23, paragrafi da 3 a 6, solo per quanto riguarda:

- a) l'apertura di una nuova succursale;
- b) una modifica della gamma di tali servizi.»;

32) l'articolo 72 è soppresso;

33) l'articolo 74 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1. L'ESMA, in cooperazione con l'ABE e le autorità competenti e le autorità rilevanti, presenta alla Commissione relazioni che valutano le tendenze, i rischi potenziali e le vulnerabilità e, se necessario, raccomandano azioni preventive o correttive nei mercati dei servizi disciplinati dal presente regolamento. Tali relazioni comprendono una valutazione dei seguenti elementi:»;

ii) le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«a) l'efficienza del regolamento per le operazioni nazionali e transfrontaliere per ciascuno Stato membro, tenendo conto almeno dei seguenti elementi:

- i) il numero e il volume dei mancati regolamenti e la loro evoluzione;
- ii) l'impatto delle penali pecuniarie sui mancati regolamenti per i vari strumenti;
- iii) la durata e i principali fattori determinanti dei mancati regolamenti;
- iv) le categorie di strumenti finanziari e di mercati in cui si osservano le percentuali più alte di mancati regolamenti;
- v) un confronto internazionale delle percentuali di mancati regolamenti;
- vi) l'importo delle penali pecuniarie di cui all'articolo 7;
- vii) ove applicabile, il numero e il volume di acquisti forzosi di cui all'articolo 7 bis;
- viii) eventuali misure adottate dalle autorità competenti per affrontare situazioni in cui l'efficienza del regolamento di un CSD su un periodo di sei mesi è nettamente inferiore ai livelli medi di efficienza del regolamento registrati nel mercato dell'Unione;

a bis) i livelli di efficienza del regolamento rispetto alla situazione nei principali mercati dei capitali di paesi terzi, nonché in termini di strumenti negoziati e tipi di operazioni eseguite su tali mercati;

b) l'adeguatezza delle penali pecuniarie per i mancati regolamenti, in particolare l'esigenza di ulteriore flessibilità quanto a tali penali per mancati regolamenti riguardo a strumenti finanziari illiquidi;

c) il numero e il volume delle operazioni regolate al di fuori dei sistemi di regolamento titoli gestiti dai CSD e la loro evoluzione nel tempo, compreso un confronto con il numero e il volume delle operazioni regolate nei sistemi di regolamento titoli gestiti dai CSD, sulla base delle informazioni ricevute a norma dell'articolo 9 e di qualsiasi altra informazione pertinente, nonché l'impatto di tale evoluzione sulla concorrenza nel mercato dei regolamenti e gli eventuali rischi per la stabilità finanziaria derivanti dal regolamento internalizzato;»;

iii) è aggiunta la lettera seguente:

«l) il trattamento delle notifiche presentate in conformità dell'articolo 25, paragrafo 2 bis.»;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le relazioni di cui al paragrafo 1 sono presentate alla Commissione come segue:

- a) ogni due anni per le relazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), a bis), b), c), i) e l);
- b) ogni tre anni per le relazioni di cui al paragrafo 1, lettere d) e f);

- c) almeno ogni tre anni e, in ogni caso entro sei mesi dalla verifica *inter pares* condotta conformemente all'articolo 24, per la relazione di cui al paragrafo 1, lettera g);
- d) su richiesta della Commissione, per le relazioni di cui al paragrafo 1, lettere e), h), j) e k).

Le relazioni di cui al paragrafo 1 sono presentate alla Commissione entro il 30 aprile dell'anno pertinente determinato conformemente alla periodicità di cui al primo comma del presente paragrafo.;

- c) sono inseriti i paragrafi seguenti:

«3. Entro il 17 gennaio 2025 e successivamente ogni due anni, l'ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla valutazione relativa alla potenziale riduzione del periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 2, prima frase ("ciclo di regolamento"). La relazione comprende tutti gli elementi seguenti:

- a) una valutazione dell'opportunità di ridurre il ciclo di regolamento e del potenziale impatto di tale riduzione sui CSD, sulle sedi di negoziazione e su altri partecipanti al mercato;
- b) una valutazione dei costi e dei benefici della riduzione del ciclo di regolamento nell'Unione, distinguendo, se del caso, tra diversi strumenti finanziari e categorie di operazioni;
- c) una descrizione dettagliata e un calendario di come passare a un ciclo di regolamento più breve, distinguendo, se del caso, tra diversi strumenti finanziari e categorie di operazioni;
- d) una panoramica degli sviluppi internazionali sui cicli di regolamento e del loro impatto sui mercati dei capitali dell'Unione.

4. Su richiesta della Commissione, l'ESMA fornisce un'analisi costi-benefici dell'introduzione della procedura di acquisto forzoso obbligatorio. Tale analisi costi-benefici comprende gli elementi seguenti:

- a) la durata media dei mancati regolamenti per quanto riguarda gli strumenti finanziari o le categorie di operazioni su quegli strumenti finanziari ai quali potrebbero applicarsi gli acquisti forzosi obbligatori;
- b) l'impatto dell'introduzione della procedura di acquisto forzoso obbligatorio sul mercato dell'Unione, comprese una valutazione delle cause sottostanti dei mancati regolamenti cui potrebbero applicarsi gli acquisti forzosi obbligatori e un'analisi delle implicazioni dell'assoggettamento di specifici strumenti finanziari e categorie di operazioni agli acquisti forzosi obbligatori;
- c) l'applicazione di una procedura di acquisto forzoso simile in mercati di paesi terzi comparabili e l'impatto sulla competitività del mercato dell'Unione;
- d) l'eventuale impatto evidente sulla stabilità finanziaria nell'Unione derivante dai mancati regolamenti;
- e) l'eventuale impatto evidente sulla frammentazione dei mercati dei capitali dell'Unione derivante da tassi di efficienza del regolamento divergenti, comprese le ragioni di tale divergenza e le misure appropriate per limitarla.

5. L'ABE, in cooperazione con l'ESMA e con i membri del SEBC, pubblica una relazione annuale su tali CSD che designano altri CSD o enti creditizi per la prestazione di servizi accessori di tipo bancario. La relazione tiene conto delle risultanze relative al monitoraggio della soglia da parte delle autorità competenti di cui all'articolo 54, paragrafo 5, e delle implicazioni in termini di credito e di liquidità per i CSD che forniscono servizi accessori di tipo bancario al di sotto di tale soglia.

6. L'ESMA, previa consultazione dei membri del SEBC, presenta alla Commissione una relazione entro il 17 gennaio 2025 riguardante l'opportunità di applicare ulteriori strumenti normativi per migliorare l'efficienza del regolamento nell'Unione.

La relazione riguarda almeno la definizione delle dimensioni delle operazioni, il regolamento parziale delle negoziazioni in dissesto e l'uso di programmi di autoprestito/prestito.

Successivamente, l'ESMA, previa consultazione dei membri del SEBC, riferisce ogni tre anni in merito a qualsiasi potenziale strumento aggiuntivo per migliorare l'efficienza del regolamento nell'Unione. Nei casi in cui non siano stati individuati nuovi strumenti, l'ESMA ne informa la Commissione e non è tenuta a presentare una relazione.

7. Entro il 17 gennaio 2026, l'ABE, in stretta cooperazione con l'ESMA e con i membri del SEBC, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla valutazione delle perdite su crediti residue relativa alle esposizioni creditizie residue di cui all'articolo 59, paragrafo 3, lettera g), e delle modalità per gestirle. Tale relazione è resa pubblica.»;

34) l'articolo 75 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 75*

Riesame

Entro il 17 gennaio 2029 la Commissione riesamina il presente regolamento e prepara una relazione generale sullo stesso. La Commissione valuta, in particolare:

- a) le questioni di cui all'articolo 74, paragrafo 1, lettere da a) ad l), verificando se sussistono altri ostacoli importanti alla concorrenza in relazione ai servizi soggetti al presente regolamento a cui non si faccia fronte in misura sufficiente e considerando la potenziale esigenza di ulteriori misure volte a:
 - i) migliorare l'efficienza del regolamento;
 - ii) limitare l'impatto sui contribuenti dell'inadempimento dei CSD;
 - iii) affrontare eventuali problemi individuati in materia di concorrenza o stabilità finanziaria connessi al regolamento internalizzato;
 - iv) ridurre al minimo gli ostacoli al regolamento transfrontaliero;
 - v) garantire che le autorità dispongano di poteri e informazioni adeguati per monitorare i rischi;
- b) il funzionamento del quadro di regolamentazione e di vigilanza per i CSD dell'Unione, in particolare i CSD le cui attività hanno un'importanza sostanziale per il funzionamento dei mercati dei titoli e la tutela degli investitori nell'Unione in almeno due Stati membri ospitanti, concentrandosi in particolare sulla prestazione di servizi transfrontalieri, sui rischi potenziali per i clienti e i partecipanti ai CSD, sulla tutela degli investitori e sulla stabilità finanziaria nell'Unione;
- c) il funzionamento e l'ambito di applicazione del quadro di regolamentazione e di vigilanza dell'Unione per i CSD di paesi terzi, in particolare la loro vigilanza quando prestano servizi nell'Unione, compreso il ruolo dell'ESMA.

La Commissione presenta la relazione, accompagnata se del caso da adeguate proposte, al Parlamento europeo e al Consiglio.».

Articolo 2

Modifiche del regolamento (UE) n. 236/2012

Nel regolamento (UE) n. 236/2012 è inserito l'articolo seguente:

«*Articolo 15*

Procedure di acquisto forzoso

Una controparte centrale in uno Stato membro che effettua servizi di compensazione per titoli azionari garantisce la messa in atto di procedure conformi a tutti i requisiti seguenti:

- a) quando una persona fisica o giuridica che vende titoli azionari non è in grado di consegnare i titoli per il regolamento entro quattro giorni lavorativi dal giorno in cui il regolamento è dovuto, sono automaticamente attivate le procedure di acquisto forzoso (buy-in) dei titoli azionari per garantire la consegna per il regolamento;

- b) se l'acquisto forzoso dei titoli azionari per la consegna non è possibile, un importo è pagato all'acquirente, basato sul valore dei titoli azionari da consegnare alla data di consegna, maggiorato di un importo per le perdite subite dall'acquirente in conseguenza del mancato regolamento;
- c) la persona fisica o giuridica che non è in grado di effettuare il regolamento rimborsa tutti gli importi pagati a norma delle lettere a) e b).».

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Tuttavia, le lettere seguenti dell'articolo 1 si applicano a decorrere dal 17 gennaio 2026:

- a) punto 3), in relazione all'articolo 7, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 909/2014;
- b) punto 13), lettera a);
- c) punto 22), in relazione all'articolo 47 bis, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 909/2014;
- d) punto 25), lettera e);
- e) punto 27), lettera a).

Inoltre, l'articolo 1, punto 33), lettere a) e b), si applica dal 1° maggio 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 13 dicembre 2023

Per il Parlamento europeo
La presidente
R. METSOLA

Per il Consiglio
Il presidente
P. NAVARRO RÍOS